



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

394^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 10 giugno 2010

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Bonino
e del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	43-75
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	77-96

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 2

SULLE MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 2, 5
FINOCCHIARO (PD) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera dei deputati)

(212) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

(Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1611:

* DELLA MONICA (PD) Pag. 7, 10
BONINO (PD) 10
CASSON (PD) 12

SULLE MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 15

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE 15, 17, 20 e *passim*
BENEDETTI VALENTINI (PdL) 15, 16, 17 e *passim*
VILLARI (Misto) 20, 21, 22
BRUNO (Misto-ApI) 22
LI GOTTI (IdV) 23
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) .. 25, 28
BRICOLO (LNP) 29, 30, 32
FINOCCHIARO (PD) 32, 35
* GASPARRI (PdL) 35, 37
BONINO (PD) 38, 39
Votazione nominale con appello 39

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1611

Articolo 1 43
Emendamento 1.1000, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge 60

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI PERMANENTITrasmissione di documenti *Pag.* 77**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 77

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 78

Annunzio di risposte scritte *Pag.* 78

Interrogazioni 80

Da svolgere in Commissione 96

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 27 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulle modalità di apposizione della questione di fiducia

FINOCCHIARO (*PD*). Chiede la convocazione della Giunta per il Regolamento per verificare la legittimità del percorso che ha condotto all'apposizione della questione di fiducia, essendo evidente la mancata corrispondenza tra il testo sul quale il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'apposizione della questione di fiducia il 25 maggio scorso ed il testo attualmente in votazione, oggetto da allora di tre sostanziali revisioni a causa di contrasti interni alla maggioranza, fino alla situazione paradossale per cui il Presidente del Consiglio dei ministri, titolare dell'indirizzo politico, ha dichiarato di non dividerne i contenuti finali. Non si tratta di questione esclusivamente afferente alla responsabilità del Governo, poiché il Presidente del Senato – come sosteneva nella scorsa legislatura l'allora Capogruppo Schifani – è garante della correttezza completa dell'*iter* formativo dei provvedimenti e la mancata o imprecisa definizione dell'oggetto della fiducia potrebbe inficiare la validità della deliberazione. Nella seduta di ieri il Governo non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di

sapere su quale testo il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia. Il Governo in carica, ancora una volta, manca di rispetto al Parlamento e viola le regole di cortesia istituzionale: nella scorsa legislatura esponenti del centrodestra ottennero invece i chiarimenti richiesti sulle modalità di apposizione della fiducia sia dal Presidente del Senato, al quale imputavano un controllo di legittimità, sia dal Governo, che trasmise estratti dei verbali delle sedute del Consiglio dei ministri. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV. I senatori dell'IdV siedono ai banchi del Governo. Commenti dal Gruppo PdL.*)

PRESIDENTE. Nella scorsa legislatura ricopriva la carica di Ministro per i rapporti con il Parlamento: ricorda quindi gli episodi cui ha accennato la senatrice Finocchiaro. Il piano della responsabilità politica va distinto da quello della correttezza procedurale: sotto il profilo regolamentare le modalità di apposizione della questione di fiducia rientrano negli *interna corporis* del Consiglio dei ministri, ai Presidenti dei due rami del Parlamento spetta solo verificare che la richiesta sia stata autorizzata. La Presidenza del Senato ha trasmesso al Governo la richiesta avanzata ieri dalla senatrice Finocchiaro: sembra sia imminente la trasmissione di una comunicazione ma, in ogni caso, i senatori possono presentare sulla questione atti di sindacato ispettivo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(212) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(781) DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(932) CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

(Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1611

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato presentato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del dise-

gno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia e ha avuto inizio la discussione.

DELLA MONICA (*PD*). Nello stigmatizzare il comportamento del Governo, il quale avendo deciso per l'apposizione della fiducia il 25 maggio scorso ha di fatto espropriato il Senato delle sue prerogative e sottoposto la Commissione giustizia ad un lavoro intenso quanto del tutto inutile, rivendica la bontà dei disegni di legge presentati dall'opposizione in materia di intercettazioni, i quali si fondano sul rispetto di tre principi cardine: il diritto dei cittadini alla sicurezza, la tutela effettiva della *privacy* e il diritto all'informazione. Il disegno di legge che la maggioranza si appresta ad approvare si muove in un'ottica diametralmente opposta, anzitutto con riferimento alla norma in forza della quale si potrà procedere alla sostituzione di un magistrato anche solo nel caso in cui egli abbia rilasciato dichiarazioni generiche sul processo in corso, con la conseguenza che i tempi della giurisdizione tenderanno ad aumentare e con sempre maggiore frequenza si potrà accedere al regime della prescrizione. Allo stesso modo, niente affatto condivisibile è la disciplina sulla pubblicabilità degli atti, atteso che la soluzione più adeguata sarebbe stata quella di prevedere un'udienza di rigida selezione del materiale depositato, escludendo le informazioni relative alla vita privata e consentendo la pubblicazione di tutte quelle riguardanti il reato oggetto del processo: il testo in esame crea invece una situazione ibrida, nella quale atti non più coperti dal segreto, in base all'articolo 329 del codice di procedura penale, e pertinenti alle indagini non potranno però essere pubblicati dalla stampa ed il magistrato potrà essere distolto dal processo se accusato di aver violato un segreto inesistente. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

BONINO (*PD*). L'*iter* di esame del provvedimento è stato confuso e insensato e il ricorso alla fiducia da parte del Governo, il quale non è peraltro neanche in grado di comunicare con precisione le modalità dell'apposizione, è giustificato dall'esigenza, non tanto di contenere l'opposizione, quanto piuttosto di richiamare alla disciplina i senatori della maggioranza, molti dei quali verosimilmente non convinti della bontà delle soluzioni adottate. Tale modo di procedere ha di fatto espropriato il Senato della possibilità di contribuire fattivamente all'elaborazione del provvedimento, il quale altro non è se non il risultato di equilibri raggiunti per via extraparlamentare tra settori della maggioranza e al di fuori di un dibattito pubblico e democratico. Quanto al merito del disegno di legge, esso viola apertamente principi di diritto contenuti nella Costituzione e in trattati internazionali, confondendo la tutela della *privacy* dei cittadini con l'oscuramento dell'informazione e della libertà di stampa. La maggioranza ha imboccato una china rovinosa per la democrazia e per il rispetto dei valori della Costituzione; una china contro la quale il Paese deve reagire, con una rivolta democratica e legale. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

CASSON (*PD*). Il provvedimento su cui il Governo ha posto la fiducia è da rigettare con forza, poiché avrà ricadute assai negative in termini di tutela della sicurezza pubblica: la limitazione delle intercettazioni ambientali ai soli luoghi pubblici, così come i limiti imposti all'accesso ai tabulati telefonici e l'appesantimento burocratico per la richiesta e le proroghe delle autorizzazioni alle intercettazioni, costituiscono infatti forme di indebolimento dell'attività investigativa delle Forze dell'ordine e della magistratura. La stessa attribuzione al tribunale collegiale della competenza in materia di intercettazioni comporterà disfunzioni e il rischio del blocco della macchina giudiziaria, già asfittica e con numerosi problemi; le limitazioni imposte alle intercettazioni in relazione ai cosiddetti reati satellite o spia comporteranno un arretramento nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata. La netta contrarietà al provvedimento muove altresì dalle norme fortemente liberticide aventi ad oggetto la libertà di stampa, addirittura arrivando alla previsione del carcere per i giornalisti e di sanzioni assai elevate per gli editori che abbiano pubblicato informazioni non autorizzate. Rivendica infine la bontà dei disegni di legge e degli emendamenti presentati in materia dal Partito Democratico, i quali si muovono nell'ottica di trovare un giusto temperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e quella di garanzia del diritto all'informazione e non certo nell'intento di favorire interessi illegittimi di parte, come invece avviene con il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

Sulle modalità di apposizione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dà lettura della comunicazione con cui il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio conferma che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 25 maggio scorso, ha manifestato il proprio assenso a ricorrere allo strumento della fiducia qualora ciò fosse risultato necessario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 e della questione di fiducia

Presidenza della vice presidente BONINO

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Il provvedimento nella sua versione definitiva non è il migliore possibile e contiene previsioni non del tutto condivisibili, come quella che affida la competenza autorizzatoria dell'intercettazione al tribunale collegiale, che peraltro il Governo si è detto disponibile a rivedere. Esso è però necessario per frenare la violazione della riservatezza dei cittadini e gli eccessi e gli abusi perpetrati dalla magistratura e dalla stampa e per porre argine al dilagare delle spese della giustizia. Gli eccessi hanno causato una reazione sul piano legisla-

tivo della quale ora in modo ipocrita ci si lamenta. E se quello sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia è un testo blindato, lo si deve all'atteggiamento della minoranza, che ha modulato la propria opposizione fra strumentalismi, dietrologie, preconcetti e demagogie, senza avanzare proposte realmente risolutive dei problemi. Un atteggiamento di puerile ostruzionismo, a sostegno della difesa corporativa posta in essere dalla magistratura, dal cui interno in questi giorni si levano voci di protesta anche contro qualunque ipotesi di sacrificio a livello retributivo per concorrere alla riduzione del deficit. Ma che la magistratura sia più interessata alla tutela dei propri privilegi che non al corretto funzionamento della giustizia è testimoniato anche dalle proposte dell'Associazione nazionale magistrati sulla soppressione dei tribunali periferici e di metà degli uffici del giudice di pace. Conferma il voto di fiducia al Governo. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo IdV.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo. In considerazione dell'orario già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo per le dichiarazioni di voto con trasmissione in diretta televisiva sospende la seduta fino alle ore 11,30.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,31.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Invita i senatori dell'Italia dei Valori che occupano indebitamente i banchi del Governo ad abbandonarli. (*Applausi dal Gruppo PdL. I senatori del Gruppo IdV non accolgono l'invito della Presidenza.*)

Rivolto, senza esito, un nuovo invito ai senatori dell'IdV, sospende brevemente la seduta, riservandosi di valutare se permettere o meno la diretta televisiva dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Reitera l'invito ai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori ad abbandonare i banchi del Governo, richiamandoli formalmente all'ordine per tre volte. (*Applausi dal Gruppo PdL.*)

Espelle dall'Aula i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo, annunciando che potranno rientrare per esprimere il voto sulla questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL.*) Invita i senatori Questori a provvedere all'espulsione e sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,42 è ripresa alle ore 11,57.

PRESIDENTE. Avverte che la diretta televisiva dei lavori dell'Aula è stata ripristinata. Passa alla votazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

VILLARI (*Misto*). È necessario un intervento legislativo teso a bilanciare i diritti alla *privacy* e all'informazione, constatato come nessuno degli strumenti approntati in passato, come il Codice della *privacy* o la legge n. 281 del 2006, sono riusciti ad ovviare all'uso distorto delle intercettazioni e ad impedire la fuga di notizie. Non si può neppure sottovalutare l'entità dell'onere economico gravante sul bilancio del Ministero della giustizia, legato ad un aumento vertiginoso nell'ultimo decennio del ricorso a tali strumenti. Tuttavia, le intercettazioni in taluni casi sono strumenti insostituibili, specie nella lotta ai reati mafiosi: per questo, insieme ai senatori del Movimento per le autonomie aveva raccolto sotto forma di emendamenti gli spunti migliorativi del procuratore antimafia Grasso, che però il Governo e la maggioranza non hanno ritenuto di recepire, se non in un caso e parzialmente. Con l'apposizione della questione di fiducia è stato negato un confronto serio e si è giunti all'approvazione di un testo insoddisfacente. Per tali ragioni, annuncia che, assieme ai senatori del Movimento per le autonomie, non parteciperà al voto.

BRUNO (*Misto-ApI*). Il provvedimento in esame riguarda l'essenza stessa della democrazia nel Paese e quindi non può essere adottato a colpi di fiducia, non tenendo conto delle perplessità e delle critiche che emergono trasversalmente dal mondo politico, dalla magistratura, dalle Forze dell'ordine, dai media e dalla società civile. Il testo infatti limita gli strumenti investigativi e per ciò stesso costituisce un arretramento nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, quando invece la tutela della riservatezza e del segreto avrebbe potuto essere assicurata potenziando gli strumenti normativi già esistenti. I problemi di un uso distorto delle intercettazioni sono evidenti e avrebbero potuto essere puntualmente individuati se fosse stata presa in considerazione la proposta del Gruppo Misto-ApI di istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno. Ma la decisione del Governo di porre la fiducia ha impedito anche alle forze sinceramente disponibili al confronto di offrire un contributo per migliorare un testo ampiamente migliorabile, specie considerando che nella scorsa legislatura un provvedimento in materia aveva ottenuto la quasi unanimità dei consensi alla Camera dei deputati. Annuncia pertanto il voto contrario di Alleanza per l'Italia sulla questione di fiducia. (*Applausi dei senatori Rutelli, Astore e Lusi. Congratulazioni*).

LI GOTTI (*IdV*). Il rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni andava assicurato con meccanismi che tutelassero la riservatezza delle captazioni, con il loro uso ponderato nel contraddittorio e con l'inasprimento delle sanzioni per violazione del

segreto d'ufficio. Invece il Governo e la maggioranza, che si attribuiscono il merito dei successi conseguiti dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine, hanno preferito demolire uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova dei crimini, quello che ha consentito di ottenere la maggior parte di quei successi. Viene di fatto cancellata la possibilità di intercettazioni ambientali nei luoghi privati; sono previste illogiche restrizioni di tempo e complicate procedure di autorizzazione; sono stati esclusi dalla procedura autorizzatoria semplificata pericolosi crimini, anche se commessi dalla criminalità organizzata; viene reintrodotta la censura, vietando anche la pubblicazione di atti non più segreti. Il provvedimento ha l'unico fine di assecondare le direttive del Presidente del Consiglio, istituendo un'omertà di Stato e garantendo l'impunità alla cricca del malaffare. Con le norme in esame si palesa il disprezzo per i principi costituzionali e le regole della democrazia che il presidente Berlusconi ha lasciato spesso trasparire dalle sue dichiarazioni. Il Gruppo dell'Italia dei Valori non rinuncerà alla lotta contro il Governo in carica e contro questo provvedimento bavaglio, avvalendosi anche di gesti simbolici come quello dell'occupazione dell'Aula, per difendere i principi di legalità e i cittadini onesti. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*). Conferma il giudizio negativo sul provvedimento in esame, il cui obiettivo avrebbe dovuto essere una migliore difesa dei diritti di libertà e riservatezza dei cittadini, senza tuttavia effetti negativi in tema di sicurezza. Da anni il Parlamento non riesce da esprimere un disegno organico di riforma della giustizia, al fine di rendere più agevole l'accesso dei cittadini alla difesa dei propri diritti, ed anche in questo caso si procede all'imposizione, mediante una inutile e controproducente fiducia, di un testo insufficiente e ampiamente migliorabile. Si è persa l'occasione di approntare una seria riforma delle intercettazioni che ne limitasse l'abuso, ma non impedisse alla magistratura e alle Forze dell'ordine di perseguire con efficacia gravi reati, come invece accadrà a causa delle norme del provvedimento che impongono un rigido limite di durata delle intercettazioni e l'affidamento all'organo collegiale delle procedure di autorizzazione. È irragionevole anche la norma che equipara le intercettazioni telefoniche a quelle ambientali, dal momento che queste ultime sono sicuramente strumenti meno invasivi della *privacy*, così come la previsione sulla ricusazione del pubblico ministero o la norma che impedisce la ripresa audiovisiva della fase dibattimentale dei processi. Non è ammissibile inoltre che si affidi al potere discrezionale del Ministero della giustizia lo stanziamento dei fondi per le intercettazioni. Non essendo state accolte dal Governo le proposte migliorative, che avrebbero potuto determinare un diverso atteggiamento nella votazione finale, annuncia il voto contrario e il proposito di ripresentare le proposte di modifica nell'ulteriore passaggio alla Camera dei deputati del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Rutelli. Congratulazioni*).

BRICOLO (*LNP*). Il Gruppo accorderà la fiducia su un testo equilibrato, che risponde alla duplice esigenza di salvaguardare le indagini delle Forze di polizia e di tutelare la *privacy* dei cittadini. L'apposizione della questione di fiducia è stata resa necessaria dall'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che ha scelto di cavalcare il dissenso: dopo due anni di discussioni inutili, segnate da contrapposizioni frontali e sterili polemiche, è bene che il Parlamento prenda una decisione su questo tema rilevante per passare ad occuparsi della manovra fiscale necessaria per fronteggiare la crisi economica. Il Governo in carica ha conseguito risultati senza precedenti nel contrasto della criminalità organizzata, nella repressione dei reati, nel controllo dei flussi d'immigrazione clandestina: l'accusa di favorire le mafie è quindi priva di fondamento e proviene da forze politiche che, da posizioni di governo, hanno approvato l'indulto e non hanno adottato alcun provvedimento per tutelare la sicurezza dei cittadini. L'Italia vanta un triste primato per numero di intercettazioni, spesso inutili e molto costose, e per gli abusi: accade troppo di frequente che la dignità di cittadini estranei alle indagini sia offesa dalla pubblicazione di stralci di intercettazioni, forniti ai giornalisti in violazione del segreto istruttorio. Il testo in votazione, che recepisce osservazioni di editori, Forze di polizia e anche dell'opposizione, è migliore di quello licenziato dalla Camera: tutti i reati, entro limiti comuni ad altri ordinamenti europei, sono intercettabili; i limiti vengono meno per i reati più gravi; sono fatte salve le intercettazioni per i processi in corso; le intercettazioni autorizzate per un reato saranno utilizzabili anche un reato diverso. Infine, si dettano nuove regole per la pubblicazione, prevedendo multe per la diffusione di intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni.*)

FINOCCHIARO (*PD*). L'opposizione è convinta della necessità di una riforma in materia di intercettazioni telefoniche che serva a contrastare fughe di notizie investigative e pubblicazioni offensive della dignità delle persone. Il Governo Prodi aveva presentato un disegno di legge al riguardo; nella legislatura in corso il PD ha depositato due proposte legislative. Una buona riforma avrebbe dovuto consentire la pubblicazione di intercettazioni note al difensore e selezionate dal giudice e vietare la pubblicazione di intercettazioni non pertinenti, relative a soggetti estranei alle indagini e lesive della *privacy*; avrebbe dovuto consentire la pubblicazione di atti non coperti da segreto e punire la pubblicazione di notizie segrete o destinate alla distruzione. Il testo su cui la maggioranza accorderà la fiducia al Governo non costituisce una soluzione equilibrata, perché non tutela la *privacy* dei cittadini ma favorisce la criminalità e attenta alla libertà di informazione. Il disegno di legge, infatti, limita pesantemente l'uso delle intercettazioni come strumento di acquisizione delle prove; pone ostacoli eccessivi e irragionevoli alle intercettazioni ambientali; equipara strumenti investigativi di natura diversa; consente la pubblicazione per riassunto di atti di indagine ma impedisce la pubblicazione di atti pertinenti e non lesivi della dignità personale. I paragoni con gli Stati Uniti, dove sono au-

mentate le intercettazioni per reati finanziari, sono fuorvianti: la maggioranza approva un testo che favorisce i criminali e che serve a nascondere i pubblici misfatti, l'esercizio deviato dei pubblici poteri, l'uso privato di risorse pubbliche. Si tenta di impedire il controllo democratico dei cittadini su coloro che gestiscono il potere. Per sottolineare il grave attentato alla libertà messo in atto dalla maggioranza, i senatori del PD non parteciperanno alla votazione della fiducia. (*Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Giai. Commenti dal Gruppo PdL. I senatori del Gruppo PD abbandonano l'Aula.*)

GASPARRI (*PdL*). Il comportamento dei senatori del Gruppo del Partito Democratico è insensato e contrario alle regole democratiche, specie in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è il frutto di un *iter* parlamentare lungo e complesso, nel corso del quale sono state svolte numerose audizioni che hanno consentito il recepimento di istanze provenienti dalla società civile e l'inserimento di modifiche positive e condivisibili al testo. Il provvedimento è urgente e risponde alla logica di bloccare le innumerevoli illegittime fughe di notizie avvenute negli ultimi anni, senza considerare che esso dà finalmente attuazione a principi enunciati dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Il giudizio positivo sul disegno di legge deve inoltre muovere dall'assunto per cui le intercettazioni costituiscono solo uno dei diversi strumenti dell'attività investigativa e che i processi devono essere svolti all'interno dei tribunali e non certo per mezzo di giornali e televisioni. È infine da rigettarsi con forza la critica secondo cui la nuova disciplina sulle intercettazioni determinerà un indebolimento della lotta alla criminalità organizzata, la quale costituisce anzi uno degli obiettivi prioritari della politica del Governo, come testimoniato dagli eccellenti risultati fino ad oggi ottenuti in termini di arresti e di confische di beni mafiosi. (*Prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni.*)

BONINO (*PD*). Nell'intervenire in dissenso, preannuncia il voto contrario dei senatori Radicali al provvedimento, il quale è finalizzato non certo alla tutela della *privacy* dei cittadini quanto piuttosto all'oscuramento della libera informazione. È inoltre da rigettarsi con forza il metodo seguito nell'esame del provvedimento, che si pone al di fuori di qualsiasi procedura regolamentare e democratica. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV.*)

PRESIDENTE. Dispone la riammissione dei senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori precedentemente espulsi dall'Aula.

Passa alla votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

**Presidenza della vice presidente BONINO
indi del presidente SCHIFANI**

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti, le proposte di stralcio e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge n. 1611 e assorbiti i disegni di legge nn. 212, 547, 781 e 932.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 maggio.

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Longo, intende intervenire sul processo verbale?

LONGO (*PdL*). No, vorrei fare un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Se non vuole intervenire sul processo verbale, la informo che hanno chiesto di parlare sullo stesso argomento altri senatori prima di lei.

LONGO (*PdL*). Sono già previsti altri interventi per un richiamo al Regolamento?

PRESIDENTE. Sì, senatore Longo.

Se lei non chiede di intervenire sul processo verbale, le darò la parola quando le spetta.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, io sono nuovo di quest'Aula e ho letto che, in base all'articolo 92 del Regolamento, i richiami al Regolamento hanno priorità sulla votazione e fanno sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Se lei vuole intervenire sul processo verbale è evidente che ciò ha la precedenza sulla votazione del verbale, ma se lei vuole invece fare un richiamo al Regolamento su una questione diversa, la prego prima di consentire l'approvazione del verbale.

LONGO (*PdL*). Mi rimetto ovviamente alla sua decisione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,42*).

Sulle modalità di apposizione della questione di fiducia

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno sicuramente, nella seduta d'Aula di ieri, nonché nel corso della Conferenza dei Capigruppo e, ancora, nella seduta di ieri ripresa al termine della stessa Conferenza dei Capigruppo io ho posto una questione, che peraltro non è ignota a quest'Aula. Ho chiesto sostanzialmente se il Consiglio dei ministri avesse autorizzato l'apposizione del voto di fiducia e su quale testo. Era una domanda semplice alla quale è stato risposto, peraltro, in maniera non formale dentro quest'Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito, che, dopo un'incertezza iniziale, aveva fissato al 25 maggio la data nella quale il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'apposizione del voto di fiducia. Ma la domanda ovviamente non era solo questa: si estendeva, infatti, anche al testo sul quale il voto di fiducia era stato apposto.

Lo dico in ragione di più rilievi che sono tutti desumibili dalla nostra legislazione e anche da un minimo di buon senso. È ovvio, infatti, che qualunque criterio sostanzialista, di fronte alla questione delicata dell'apposizione del voto di fiducia (strumento ultimo che ha il Governo per ribadire l'assoluta inviolabilità del testo in discussione nell'Aula del Senato,

sub specie del testo in discussione e del maxi emendamento che il Governo presenta), di fronte ad un atto così importante, solenne e definitivo, impone una corrispondenza tra la volontà di porre il voto di fiducia e il testo sul quale questo voto di fiducia viene apposto e rispetto al quale la fiducia stessa è stata autorizzata.

Lo dico anche in ragione del fatto che dal 25 maggio ai giorni nostri il testo sulle intercettazioni telefoniche è mutato almeno tre volte e non in forma di dettaglio, tanto è vero che la sua definitiva stesura è stata figlia di una lunga e defaticante discussione all'interno della maggioranza per giungere al testo in esame. Ma c'è un dato forse ancora più impressionante da sottolineare. Il testo sul quale, non conoscendolo, il 25 maggio il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'apposizione del voto di fiducia è un testo sul quale il Presidente del Consiglio medesimo che chiede la fiducia – o meglio l'ha chiesta, se è vero, il 25 maggio – si è astenuto, come ha avuto modo di dichiarare a tutte le televisioni italiane (e immagino straniere, conoscendo quanto sia proclive rispetto alla comunicazione di massa), insistendo sul fatto che è un testo che lui non condivide, ma che per amore di patria aveva lasciato che l'assemblea politica del Popolo della Libertà approvasse. Questa è una situazione strana.

Mi è stato detto dal senatore Quagliariello che io sarei causidica e anche un po' strumentale. Vorrei ricordargli che questione identica o molte volte analoga è stata sollevata da quei banchi anche da autorevolissimi rappresentanti.

Ma la mia domanda era molto facilmente solvibile. Sarebbe bastata una nota, proveniente dal segretario del Consiglio dei ministri, come io ho chiesto formalmente in Conferenza dei Capigruppo – in questo caso il sottosegretario Letta – che mi dicesse che l'apposizione della fiducia era stata richiesta sul testo, vago, delle intercettazioni telefoniche (su questo poi si sarebbe potuto discutere, ma ancorandoci ad un dato di realtà).

Come ho informato ieri l'Aula, ho fatto un riscontro sul comunicato stampa del 25 maggio, ma sul comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 25 maggio non c'è traccia di fiducia. Allora, con i mezzi artigianali che ho a disposizione, sono andata a cercarmi gli altri comunicati stampa del Governo in occasione delle diverse – molte – fiducie che questo Governo ha posto e, in realtà, devo dire che molto correttamente tante e tante volte – questi elementi sono ovviamente a disposizione dei colleghi – il Governo Berlusconi ha scritto nel comunicato stampa: il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha deliberato l'assenso a porre la questione di fiducia sul disegno di legge, e così via; questo, più di una volta.

Mi potrebbe essere obiettato: sì, è vero, però quando si pone in maniera così preventiva la possibilità di apporre un voto di fiducia, soprattutto perché la maggioranza è recalcitrante e ci sono problemi politici dentro, forse per opportunità è meglio non pubblicarlo sul sito del Governo nel comunicato stampa relativo a quel Consiglio dei ministri. Benissimo, lo capisco, ma allora, con molta grazia istituzionale, sarebbe potuto acca-

dere ciò che io ho chiesto, e ho chiesto anche in maniera molto cortese, educata, rispettosa delle regole istituzionali.

Presidente, non vorrei metterla in imbarazzo: quando lei era Ministro per i rapporti con il Parlamento e il collega Malan aveva sollevato analoga questione, gli arrivò tempestivamente, a stretto giro, una nota dell'allora segretario del Consiglio dei ministri, l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Letta, il quale informava il collega Malan – o il collega Schifani, adesso non ricordo – molto cortesemente che in tale data, effettivamente era avvenuto. Una sorta di estratto del verbale del Consiglio dei ministri, perché così si ragiona nella civiltà delle relazioni istituzionali, invece, ora non è accaduto. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Belisario*). Io non sono stata destinataria né di una missiva e neanche di una telefonata di cortesia.

Il presidente Schifani è stato ovviamente tenuto fuori da tutta questa *bagarre*; ha sottolineato più volte, il presidente Schifani, il fatto che si tratta di un atto rientrante fra gli *interna corporis* e che, quindi, il Presidente non ha nessuna responsabilità. Devo dire, per memoria storica, che nella scorsa legislatura egli nutriva una convinzione, tetragona, assolutamente diversa: «(...) secondo il mio modesto parere, è la Presidenza del Senato la responsabile della correttezza completa degli *iter* formativi delle leggi. Infatti, ove si dovesse accertare *a posteriori*, anche in sede di verifica da parte del Capo dello Stato – sulla base di sollecitazioni che noi evidentemente ci permettiamo di anticiparle – sotto il profilo del controllo della legittimità del percorso, l'effettiva sussistenza di un'anomalia procedimentale, ritengo che andrebbe addebitata non tanto una responsabilità politica al Governo quanto una responsabilità endoprocedimentale alla Presidenza del Senato, trattandosi di una legge che esce da questo ramo del Parlamento». In un intervento colto e motivato, l'allora Presidente del Gruppo insiste motivatamente – lo ripeto – su questo tema (per i colleghi che volessero andare a riscontrarlo, è la seduta n. 24 del 25 luglio 2006).

Ma – ripeto – tutto questo avrebbe potuto essere pienamente risolto con una missiva di poche righe proveniente dalla Presidenza del Consiglio; invece non l'abbiamo ricevuta.

A questo punto avanzo un'altra domanda. Per quale motivo non l'abbiamo ricevuta? Perché così come si tiene «in gran dispetto» la Costituzione, si tiene «in gran dispetto» anche il Parlamento e il Capogruppo del maggior Gruppo dell'opposizione che pone una questione seria. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Belisario*).

Peraltro, il rappresentante del Governo che qui ha posto il voto di fiducia, a norma della legge n. 400 del 1988, non può cambiare il contenuto, l'oggetto della fiducia; lui è un semplice *nuncius* (lo stabilisce la legge n. 400). E se deve spostare l'oggetto della fiducia o mutare l'atteggiamento del Governo rispetto al testo, ha bisogno di essere nuovamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, che peraltro è in corso, e quindi avremmo potuto fare a meno di tanta sgradevolezza, se soltanto avessimo voluto.

Da ultimo, Presidente, siccome ci tocca studiare, vorrei dire che abbiamo un precedente di Giunta del 19 marzo 1984. Questo precedente della Giunta del Senato lo trovo particolarmente interessante perché incide esattamente sulla questione sulla quale stiamo ragionando. Ne leggo solo poche righe: «La questione di fiducia non instaura un dibattito a sé stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta». Lei presiede quest'Aula, signor Presidente, e credo che sappia cosa sia l'oggetto del voto e quanto sia importante la corrispondenza tra la conoscenza, quell'oggetto e il voto. «La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza? (...)».

Credo di aver manifestato il disagio e anche il rammarico – lasciatemi dire – per il modo con cui la questione è stata trattata. Questione che è stata trattata tante volte da quest'Aula con decisioni che posso condividere o meno, ma che sicuramente hanno avuto il garbo e la serietà di una relazione istituzionale seria e trasparente.

Poiché mi pare che la questione sia troppo ingarbugliata, signor Presidente, anche per verificare la legittimità di questo percorso, le chiedo di investire anche il Presidente del Senato della convocazione della Giunta per il Regolamento, per dipanare una questione che, tra troppi equivoci e troppi lassismi, rischia di trasformare una cosa seria in una farsa. (*Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD e da senatori del Gruppo IdV, che sono seduti sui banchi del Governo. Commenti del senatore Benediti Valentini*).

PRESIDENTE. Come vede, presidente Finocchiaro, il suo intervento ha avuto molto successo.

Come ha detto la presidente Finocchiaro, mi trovo in una situazione non dico imbarazzante ma quanto meno strana, come talvolta avviene in politica, perché alcuni anni fa ho affrontato questo dibattito da un'altra posizione.

Dal punto di vista procedurale, vi sono tanti precedenti. Ne citerò solo due. Il primo è quella a cui lei ha fatto riferimento del 2006, con il presidente Marini, mentre un altro risale alla precedente legislatura, precisamente al 2005, con il presidente Pera. Grosso modo entrambi toccano la stessa questione; altrettanti poi ve ne sono alla Camera dei deputati.

I procedimenti che riguardano l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo appartengono, come si dice in dottrina, agli *interna corporis* del Governo. In sostanza, la questione riguarda il Consiglio dei ministri. Il Ministro che rappresenta il Governo in Parlamento pone la questione di fiducia – può farlo il Presidente del Consiglio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento (questo è l'uso), talvolta anche lo stesso Ministro di settore – e, dal punto di vista della Presidenza delle Camere, non si pongono altre questioni se non quella di verificare che tale autorizzazione sia stata effettivamente conferita.

In altri termini, non può essere materia di intervento da parte della Presidenza delle Camere la modalità con la quale si è svolta la discussione in Consiglio dei ministri, né chi ha votato in un modo o in un altro in quella sede, perché a quel punto si intende che comunque il Governo nella sua collegialità ha delegato il Ministro competente – in questo caso il Ministro per i rapporti con il Parlamento – a porre la fiducia e, non essendo smentita, questa procede il suo corso ed il dibattito parlamentare va avanti.

Lei poneva ed ha posto ieri una questione su cui la Presidenza del Senato si è attivata, per cui, essendovi stata una diversa formulazione delle date – un errore che può capitare ad ognuno di noi quando interviene – ha chiesto che vi fosse un atto della Presidenza del Consiglio che venisse trasmesso alla Presidenza del Senato in cui si dicesse, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che attesta i verbali del Consiglio dei ministri, che effettivamente in quella data è stata richiesta, e ne è stato dato mandato al Ministro competente, di porre la fiducia. Questo è il punto che ci riguarda come procedura. La Presidenza del Senato ha chiesto all'ufficio del Ministro per i rapporti con il Parlamento il verbale, che non credo vi siano problemi ad avere, verbale che, mi dicono, sta arrivando, e quindi tra poco sarà disponibile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

L'altro tipo di questioni, che lei legittimamente ha posto, è squisitamente politico e fa parte del dibattito politico, nell'ambito del quale si può dire – mentre non lo può dire il presidente Schifani, né chiunque svolga funzioni di Presidente dell'Assemblea – se è stato giusto porre la fiducia, se è stato corretto porla su un determinato testo e così via. Queste valutazioni fanno parte di un dibattito politico ed in merito, come fu detto nella situazione e nei precedenti che ho citato sia dal presidente Pera che dal presidente Marini e come ho ragione anch'io di dire, ogni senatore ed ogni Gruppo hanno a disposizione, oltre alla discussione che si svolge, gli strumenti di sindacato ispettivo legati alle interrogazioni, alle mozioni, al *question time*.

Questa mi pare sia la risposta che potevo dare e tra poco, visto che, non appena arriva, sarà trasmessa ai Capigruppo del Senato – non soltanto a lei che l'ha richiesta copia del verbale del Consiglio dei ministri.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(212) COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(547) *COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) *DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) *CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

(Relazione orale) (ore 9,58)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1611

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1611, già approvato dalla Camera dei deputati, 212, 547, 781 e 932.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato presentato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia ed ha avuto inizio la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non voglio aggiungere altro a quanto ha già detto il Presidente del nostro Gruppo, vorrei solo sottolineare il disagio di chi si è sottoposto ad una serie di sedute inutili della Commissione giustizia quando già, a quel che si apprende, la fiducia era stata autorizzata ad essere posta dal 25 maggio del 2010.

Credo sia un atto gravissimo nei confronti della dignità del Parlamento ed in particolare dei componenti della Commissione giustizia, che sono stati sottoposti ad un lavoro assolutamente inutile per ben tre sedute, con rinvio del provvedimento dall'Aula in Commissione senza alcun beneficio per il testo, se non la risoluzione dei problemi interni della maggioranza che evidentemente aveva gravi difficoltà a trovare, come si dice, la quadra.

Tre sono i profili che il nostro Gruppo ha sempre posto all'attenzione dell'opinione pubblica. La legge sulle intercettazioni poteva e doveva essere cambiata purché venissero rispettati tre principi fondamentali.

Primo: il diritto dei cittadini alla sicurezza, senza indebolire gli strumenti di investigazione e quindi senza tagliare la possibilità di svolgere indagini efficaci a investigatori e magistrati. Secondo: una tutela effettiva della *privacy*, evitando che fatti estranei alle indagini, fatti della vita privata dell'indagato o di terzi, potessero entrare a far parte di atti di indagine ed essere poi improvvidamente pubblicati. Terzo: fissato il limite della non divulgabilità di fatti estranei alle indagini perché attinenti alla sfera privata o frutto di intercettazioni illegali, garantire la libertà di infor-

mazione intesa da una parte come diritto di informazione garantito costituzionalmente per la stampa ma al contempo, dall'altra, come diritto dei cittadini ad essere informati di quanto effettivamente accade nel Paese e in particolare del malaffare.

Tutti questi valori sono costituzionalmente garantiti, in particolare il diritto da parte del cittadino di essere informato, come pure quello di poter valutare l'attività dell'organo giurisdizionale, di fare quel controllo sulla giurisdizione che gli spetta, perché in nome del popolo italiano viene amministrata la giustizia, di fare nel contempo il controllo sulla cosa pubblica che gli deriva dall'essere quel popolo sovrano che nomina i propri rappresentanti politici rispetto ai quali ha diritto di ottenere risposte coerenti con il mandato che viene conferito e, soprattutto, di mutare opinione politica quando questo mandato viene tradito. Ha diritto, altresì, di controllare ciò che la cosa pubblica fa e quindi ad una trasparenza e correttezza dell'attività della cosa pubblica, che è un altro valore costituzionalmente garantito.

Tutto questo era presente nei nostri disegni di legge: mi riferisco al disegno di legge del Governo Prodi (che nella precedente legislatura era stato approvato quasi all'unanimità alla Camera e poi approfondito in Senato e che decadde solo per la fine della legislatura stessa) e ai disegni di legge presentati in questa legislatura, uno da me con il senatore Ceccanti, che riprendeva i principi del disegno di legge Mastella con aggiornamenti alla luce del dibattito parlamentare che c'era stato; e un altro, a prima firma del senatore Casson, anch'esso espressione del nostro Gruppo. Tali provvedimenti erano ispirati esclusivamente a quei principi che ho prima richiamato; se fossero stati accolti sicuramente avremmo potuto fare un'operazione importantissima, quella cioè di aggiornare la legislazione in materia di intercettazioni senza sottrarre strumenti alla lotta contro la criminalità comune, organizzata, economica, della pubblica amministrazione, garantendo la *privacy* e nello stesso tempo non imbavagliando la stampa, ma consentendo all'informazione quel controllo sulla cosa pubblica e soprattutto sul malaffare di cui dicevo.

Il disegno di legge che vi accingete ad approvare, che è costituito da un maxi emendamento che sostanzialmente ripropone il testo della Camera con qualche piccola modifica, non risponde ad alcuno di questi requisiti. Si indebolisce il diritto alla sicurezza dei cittadini con norme assolutamente irragionevoli che riguardano limiti di ammissibilità, durata ed utilizzabilità diversamente calibrati tra reati ordinari e di criminalità organizzata e di terrorismo senza alcuna ragionevolezza, oltre la possibilità di liberarsi del giudice scomodo o del pubblico ministero scomodo. Tutto ciò contrasta naturalmente con un principio di ragionevolezza anche rispetto alla conclamata volontà di avere tempi rapidi nell'esercizio della giurisdizione, di garantire una giustizia rapida alle vittime dei reati, oltre che agli stessi imputati che hanno diritto anch'essi ad un giusto processo e che possono essere trascinati, da coimputati, in vicende che nemmeno li riguardano, ma che sono costretti a subire perché strumentalmente portate all'attenzione della magistratura.

Il sistema, devo dire, è particolarmente destabilizzante e contrasta con i principi costituzionali che garantiscono che il processo si svolga dinanzi al giudice naturale e non possa darsi spazio a tecniche surrettizie per estrometterlo. Invece, basta fare una denuncia nei confronti di un magistrato che ha rilasciato delle dichiarazioni generiche, che magari ha detto semplicemente rivolgendosi alla stampa: sì, sono titolare dell'indagine, ma non posso fare nulla, non vi posso riferire nulla, per poterlo convincere ad astenersi. Oppure, basta denunciare strumentalmente un PM per una presunta fuga di notizie perché l'imputato vuole liberarsene, cercando di rallentare il corso del processo e giovare così della prescrizione, e il gioco è fatto.

Consentendo tutto questo, naturalmente, il processo si rallenta, il diritto alla sicurezza dei cittadini viene posto in seria discussione e non si ottiene alcun vantaggio in materia di tutela della riservatezza, perché le norme proposte dal Governo non incidono sulla *privacy* e sono irragionevoli in un'ottica di legalità costituzionale.

Il secondo punto su cui il disegno di legge del Governo incide pesantemente è il regime della pubblicabilità degli atti, compiendo un'operazione davvero di difficile comprensione. La giurisprudenza della Corte di cassazione si è orientata ad una interpretazione delle norme degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale secondo la quale, ogni qualvolta gli atti sono divenuti pubblici, perché depositati ai difensori e agli indagati – e quindi sono conosciuti dagli stessi – non c'è nessuna violazione del segreto di indagine e non c'è neppure, da parte dei giornalisti che li pubblicano, un reato di arbitraria pubblicazione. Ovviamente come PD ci siamo preoccupati di tenere conto di questa giurisprudenza, analizzando il sistema attuale e le sue possibili disfunzioni. Attualmente, poiché non è prevista una specifica selezione del materiale di indagine e in particolare delle intercettazioni, può accadere che vengano pubblicati atti di indagini – in particolare di intercettazioni – che riguardano la vita privata di cittadini, dello stesso indagato o di soggetti terzi e l'attenzione della stampa si accende sui *gossip*.

Tutto questo ovviamente non è accettabile. Ma per risolvere i problemi bastava però fare una cosa molto semplice, ovvero prevedere che ci fosse un'udienza di selezione rigida del materiale di indagine, acquisendo solo ciò che è pertinente al reato per cui si procede e alla persona oggetto delle indagini, escludendo i fatti della vita privata dello stesso indagato o di terzi, fatti e nominativi di persone estranee e i *gossip*. Una volta epurato il materiale da tutto questo, non si comprende per quale motivo, se si tratta di atti conosciuti ai difensori e agli indagati, essi non possano essere oggetto di discussione pubblica e quindi anche di valutazione della pubblica opinione attraverso le informazioni pubblicate dagli organi di stampa.

In questa situazione, la formulazione proposta dal Partito Democratico era tesa a far coincidere il concetto di pubblicabilità degli atti di indagine con quello della caduta del segreto interno delle indagini. L'articolo 329 del codice di procedura penale prevede che, una volta che gli

atti siano conosciuti da indagato e difensore, possano essere considerati pubblici. Con il sistema proposto anche dal maxi emendamento si viene invece a creare una sorta di scollatura tra pubblicabilità dell'atto e atto pubblico: si viene a creare una sorta di limbo, in cui atti che non sono più coperti da segreto e che sono anche assolutamente pertinenti alle indagini e ai reati possono sostanzialmente circolare tra più soggetti liberamente, ma la stampa non potrà pubblicarli se non incorrendo nel reato di pubblicazione arbitraria e un magistrato potrà essere denunciato per aver divulgato un segreto di indagine assolutamente inesistente e rimosso dall'indagine stessa. Tutto ciò comporta un'accentuata minaccia nei confronti della stampa affinché desista dal fare il suo compito, ossia informare l'opinione pubblica, e al contempo un'intimidazione nei confronti della magistratura, delegittimandola come istituzione perché i criminali avranno la possibilità di denunciare un magistrato e di liberarsene senza che abbia alcuna colpa. Ci chiediamo se tutto ciò abbia a che vedere con la tutela della *privacy* e non sappiamo darci una risposta.

Naturalmente non aver voluto prevedere norme di questo tipo e anzi incentivare fughe di notizie non serve nemmeno a spezzare quel sistema di rapporti impropri tra magistrati, cancellieri, giornalisti, avvocati, personale giudiziario, collaboratori degli avvocati che dà vita a quella deprecabile compravendita della notizia che deve essere assolutamente spezzata e punita. A tacere che questi fatti comportano una distrazione dal processo principale, perché i magistrati saranno costretti a inseguire le fughe di notizie più che i fatti oggetto delle indagini. Si apriranno così numerosi processi nelle varie sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con ulteriore intralcio al regolare corso della giustizia senza nessun vantaggio per la sicurezza dei cittadini, che viene indebolita, per la *privacy* di coloro che vengono chiamati in causa e per la libertà di stampa, che deve essere garantita. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA (*PD*). Questa è la ragione per cui la nostra contrarietà a questo disegno di legge è assoluta: è un disegno di legge che mina la Costituzione, è antidemocratico e non può essere accettato da un Paese civile. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*PD*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ripercorrerò i punti salienti di questo provvedimento, che sono stati sviscerati anche adesso e in tutto il corso del dibattito pubblico e nelle Commissioni (non tanto in Aula, in cui siamo arrivati in questo modo).

Mi consentirete, però, colleghi, qualche commento politico di ordine più generale.

Siamo arrivati quindi al punto finale, ampiamente annunciato, con l'apposizione della questione di fiducia, ammesso sempre che arrivi il fax. Anzi, signor Presidente, quando arriva la comunicazione via fax (tecnologia risalente al Medioevo, visto che esiste qualcosa di più attuale tecnologicamente parlando), sarebbe utile se volesse avvertire l'intera Assemblea, perché questo almeno conforterebbe sulla legalità e sulla legittimità del voto che quest'Aula si appresta ad esprimere e che offre invece, allo stato attuale, punti piuttosto incerti in tutta la procedura.

So bene di utilizzare una parola molto pesante, ma, colleghi, la procedura e il metodo con cui siamo arrivati ad oggi non esito a definirli demenziali (non riesco a trovare altro aggettivo), ivi compresa la situazione attuale, in cui l'Assemblea non viene neanche rassicurata. È semplice: che qualcuno formalmente dichiari che la questione di fiducia è stata posta il giorno X sul testo Y. Neanche questo riusciamo a sapere.

Dopo il delirio, il guazzabuglio di emendamenti presentati, ritirati, modificati, molto spesso assurdi, irrazionali, siamo arrivati a questo giorno e a questo voto. Il metodo, quindi, è ben lungi dell'essere un minimo aderente a quello che in un Paese normale viene definito un dibattito democratico, in cui ci si scontra su posizioni diverse, ma si è legati sulle regole e sui regolamenti da un patto di leale collaborazione.

Onorevoli colleghi, politicamente questa fiducia è posta più per controllare la maggioranza che non per l'opposizione. È una fiducia posta perché non ve la sentivate di affrontare voti segreti. È una fiducia posta perché non è consolante per nessuno, anzi desolante perfino per voi, sapere che dietro c'è stato, forse ieri, un accordo. Patti, accordi, tregue, punti di equilibrio: sempre dietro, perché davanti questo testo punti di equilibrio, di razionalità e di aderenza costituzionale non ne presenta di sicuro. L'imbarazzo vostro è tale perché avete dovuto – qui e probabilmente anche alla Camera – chiudere a qualunque tipo di obiezione puntuale da parte di vostri colleghi della maggioranza su un testo inaccettabile. Inaccettabile per molti di voi, oltre che per noi.

Questo è un altro segno di una china rovinosa, che mi pare stia accelerando ogni giorno, in cui sempre di più sembrate scambiare la forza dei numeri con il diritto. E voi sapete che vi sono altre cose: vi sono principi di diritto che non sono sottomettibili a nessuna forza dei numeri; sono quelli scritti, intanto, nella Costituzione del nostro Paese e, quando si tratta di altre materie, in trattati internazionali. Di fronte a quei principi che legano la convivenza democratica non vi è forza dei numeri che tenga. Questo, infatti, significa scambiare l'arroganza con la legalità; non devo commentare: l'arroganza con la legalità.

Il testo tende anche a scambiare la libertà individuale con la licenza e, in questo caso specifico, la difesa della *privacy* con l'oscuramento: questo è quello che abbiamo di fronte e che stiamo esaminando. È talmente vero che questo è un provvedimento teso semplicemente all'oscuramento che avete perfino inserito norme che con le intercettazioni telefoniche non c'entrano nulla. Mi riferisco alla nota questione della registrazione dei processi: onorevoli colleghi, ma a che fine, se non a quello dell'oscura-

mento? La prassi attuale da noi praticata da anni non ha dato mai – mai – esito a contestazioni. E il dibattimento processuale è pubblico, dice la Costituzione. Che bisogno c'era di oscurare, se non per questa idea di fondo per cui l'oscuramento deve guidare l'esercizio della politica in questo Paese?

Ci si dice che non è così e che interverrà non so chi: non voglio neanche più entrare nei dettagli. Non è più il presidente del tribunale a decidere, ma il presidente della corte d'appello: cose inenarrabili! E non si capisce neanche l'obiettivo di tutto questo, se non questa pervicacia, questa crisi rovinosa (secondo me, ormai), questa china rovinosa che sembra non avere più limiti.

Onorevoli colleghi, ammesso che il voto che vi apprestate e ci apprestiamo a dare abbia presupposti di legittimità e di legalità, in attesa del noto chiarimento, credo davvero che oggi avete costretto questo Senato a un momento politicamente infelice. Credo che voi, chiunque di voi (penso siate molti) viva questa giornata con disagio: noi la viviamo però con grande, grandissima forza: una forza d'opposizione.

In più, sono convinta che questo provvedimento, nell'ulteriore passaggio alla Camera, richiederà altri equilibri, come si dice, altri punti di accordo. Tutto ovviamente in modo extraparlamentare, perché qui siete soprattutto chiamati a ratificare, a ratificare cose bizzarre: per esempio, persino un Presidente del Consiglio che non si riconosce nel testo, tanto è vero che non lo approva e dichiara *urbi et orbi* che non lo approva e non è il suo testo; dopo di che, povero, senza potere com'è, com'è evidente, pone la fiducia. E questa Camera che deve fare, secondo voi? Ma che dobbiamo fare semplicemente per richiamarvi ad un minimo di decoro istituzionale che dovrebbe essere nel patrimonio di tutti, destra o sinistra che sia? (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

Questa è la china rovinosa che oggi, di giorno in giorno, di volta in volta accelera. Capisco il vostro disagio. Capisco quindi che, in violazione della Costituzione, questa fiducia non è stata posta per i motivi che la Costituzione prevede, ma per richiamare voi all'ordine e alla disciplina, con un Presidente – lui – indisciplinato. Anzi, lo farà sapere *urbi et orbi* che lui disciplina non ne ha: di questo, peraltro, non avevamo dubbi, di questo non lo si può certamente accusare.

Quindi, colleghi, è pagina triste per la democrazia parlamentare e per la democrazia *tout court*. Pagina che affronteremo sapendo che questo è un momento di una lotta che non finisce qui, non solo perché avrà punti di ricaduta nell'altro ramo del Parlamento, ma perché riteniamo, anche da Radicali, che nel Paese debba nascere e crescere una rivolta democratica, una rivolta legale a questa china rovinosa. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, è un po' difficile in questa materia distinguere gli aspetti tecnici, politici e sociali, vista la rilevanza e le

ripercussioni di questo disegno di legge. Ritengo peraltro di dovermi limitare ai tre punti fondamentali che caratterizzano il provvedimento: la diminuzione del livello di sicurezza nel Paese, il bavaglio che viene imposto alla stampa e la non tutela della *privacy* delle persone.

Il primo aspetto è quello che concerne la sicurezza. I ministri Alfano e Maroni continuano a dire il falso. Ad esempio, quando dicono che questo disegno di legge non incide nella lotta alla criminalità affermano il falso, e lo sanno benissimo, perché queste norme incidono ampiamente e in negativo in materia di sicurezza e in materia di lotta alla criminalità. E questo ce lo dicono tutti gli operatori della sicurezza, ce lo ricordano tutti i sindacati di Polizia.

Mi limito a ricordare alcuni di questi aspetti. Innanzitutto, ricordo la limitazione delle intercettazioni ambientali in luoghi pubblici, e non per acquisire prove sui reati commessi, ma per quelli eventuali e futuri, quasi ancora *in mente dei*. Vi sono poi la limitazione nell'accesso ai tabulati telefonici e la ridicola commedia delle proroghe da richiedere ogni 48 o 72 ore, con i poliziotti e i carabinieri che dovrebbero scorrazzare – con le macchine che magari non hanno, con la benzina che magari non hanno, con il personale che non basta mai – dalla montagna alla periferia di ogni regione fino al capoluogo per richiedere proroghe, con faldoni e faldoni di carte processuali, invece di badare alla prevenzione del crimine e alla sicurezza dei cittadini. Altra limitazione è l'imposizione del tribunale collegiale come giudice competente in materia di intercettazioni, che comporterà disfunzioni, disorganizzazione e rischio di blocco di una macchina giudiziaria già asfittica e impotente. Ed ancora, le limitazioni imposte alla possibilità di intercettare persone non indagate, per così dire quasi indiziate di collegamento diretto con le indagini, e soprattutto le limitazioni imposte con questo disegno di legge alle intercettazioni dei cosiddetti reati satellite o reati spia, fondamentali per arrivare ad accertare i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Tra questi ricordiamo il delitto di usura, di estorsione, di corruzione: insomma, sostanzialmente i reati della cricca.

Prima di passare all'aspetto che concerne la libertà di stampa, voglio soltanto citare un'altra norma pericolosa: quella che consente a qualsiasi indagato, a qualsiasi criminale o terrorista, di eliminare un magistrato inquirente o giudicante scomodo, non gradito, e che consente di far saltare le indagini più complesse, più pericolose per il potere, per i criminali e per i terroristi. Questa norma che voi volete approvare è un'arma concessa ai criminali che rischierà, tra l'altro, anche di condurre a scarcerazioni indebite e pericolose.

Il secondo aspetto fondamentale, come dicevo, è quello che concerne la libertà di stampa, il bavaglio che volete mettere alla libera stampa. Mi basti ricordare che sotto dettatura del vostro Presidente del Consiglio – mi verrebbe da dire sotto dittatura del vostro principe – state approvando norme liberticide, norme che sono estremamente limitative della libertà dei giornalisti di scrivere e di informare, norme estremamente limitative del diritto dei cittadini di sapere cosa avviene nei palazzi della politica

e nei palazzi di giustizia, come norme di trasparenza imposte dalla Costituzione vorrebbero.

In particolare, infischiodovene di ogni nostro emendamento, confermate il carcere per i giornalisti e aggravate, con il maxiemendamento finale, le sanzioni per gli editori, con ciò violando in modo palese non solo la Costituzione italiana, ma altresì – e sempre in modo palese – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il Trattato di Nizza.

Ricordo poi che la ormai costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, in sentenze recenti, a partire dal giugno 2007 fino al 2009, ha sancito che il diritto di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati hanno un rango e un rilievo superiori allo stesso segreto istruttorio quando si tratti di fatti di eccezionale rilievo sociale e politico. La stampa, dice la Corte di Strasburgo, è come *le chien de garde*, il cane da guardia di ogni democrazia. Voi, cercando di eliminare la libertà di stampa e il controllo istituzionale della magistratura, state minando le basi stesse del nostro sistema democratico.

Per fare ciò – e vengo al terzo aspetto fondamentale di questo disegno di legge – vi nascondete dietro il falso proposito di tutelare la riservatezza delle persone. Dico falso proposito perché, se davvero aveste voluto tutelare la *privacy*, sarebbe stato sufficiente accogliere almeno i nostri principali emendamenti in questa materia, emendamenti che prevedevano e prevedono, ad esempio, una serie di filtri (almeno cinque) per impedire la fuoriuscita di notizie concernenti fatti o persone estranee al procedimento penale. Inoltre, prevediamo nei nostri emendamenti e nei nostri disegni di legge, come Partito Democratico, tutta una serie di responsabilità che vengono precisate e tutta una serie di sanzioni per le varie fasi delle operazioni delle intercettazioni e per i vari soggetti operanti, magistrati compresi.

Ma a voi, in realtà e molto concretamente, non interessava e non interessa tutelare la riservatezza delle persone normali: a voi interessava e interessa tutelare la cricca, i criminali degli appalti, gli affaristi della politica, e per fare ciò fornite un concreto aiuto ai criminali veri e mettete le manette alla polizia, rischiate di far saltare completamente le già derelitte strutture giudiziarie, cercate di bloccare le indagini per voi più scomode e scottanti, mettete un bavaglio alla libera stampa, impedite l'informazione ai cittadini di questa nostra Repubblica.

La prova della vostra malafede – perché lo fate dolosamente, tutto ciò – sta nella norma sul regime transitorio che avete introdotto qui al Senato e che avete ribadito con il maxiemendamento. Il regime transitorio è la prova di tutta la fretta che voi avete nel coprire le vostre malefatte, le malefatte della vostra cricca. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

Sulle modalità di apposizione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è arrivata la comunicazione della Presidenza del Consiglio, di cui vi do lettura: «Confermo che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 25 maggio scorso, ha manifestato il proprio assenso a ricorrere allo strumento regolamentare della fiducia, qualora risultasse necessario, in ordine al disegno di legge sulla nuova disciplina delle intercettazioni giudiziarie».

Questa comunicazione è firmata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quindi, dal punto di vista della procedura, è la conferma che il Consiglio dei ministri ha dato questa autorizzazione. Le questioni politiche sono ovviamente altre; su questo non è nostra competenza ora intervenire.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 e della questione di fiducia (ore 10,27)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli senatori, appartengo, come è noto, a quella esigua e tenace minoranza che cerca di interessarsi del merito dei problemi e non degli strumentalismi che vi fioriscono intorno.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 10,28)

(*Segue* BENEDETTI VALENTINI). Ma la mia sensazione, personalissima, ma credo condivisa da nove cittadini su dieci che eventualmente abbiano seguito tutta questa vicenda, è che alle forze politiche sia interessato più ciò che c'era dietro, o sopra o sotto, che non il merito del provvedimento.

Ecco perché (in pochi attimi non posso fare che degli accenni – perché no? – anche polemici) le opposizioni, che ho avuto modo di ascoltare attentamente durante questi mesi di lavoro, si sono divise, sì, in falchi e colombe, ma non soltanto: anche in molti altri tipi di uccelli, onorevoli senatori. I falchi, certo: coloro che nel PD o altrove volevano occupare l'Aula, fare manifestazioni di protesta clamorose. Le colombe: coloro che, più aderenti alle regole e al buon tono, avrebbero voluto fare dell'ostruzionismo corretto, più morbido, più levigato. Ma anche altri tipi di uccelli politici. Certamente vi sono anche i corvi, non sia offesa per nessuno,

coloro che giocano al tanto peggio tanto meglio e che sono interessati più che altro a far risuonare qui, per quanto possibile, le voci non del popolo tricolore (magari!), ma del popolo viola, sempre più isterico e disperato, dei «santorini», dei «travaglioidi». Ma ci sono anche altri uccelli: le cinciallegre, quelle che in qualche modo hanno voluto usignolare anche con la maggioranza e con il Governo, ma senza trarne le conseguenze, disposti ad esaminare i testi purché fosse chiaro che restavano comunque su una linea di opposizione. Infine, se vogliamo continuare con le allusioni, non sono mancati anche quelli che sono volati sul nido dei cuculi, perché naturalmente è diventata un'arte sofisticata anche quella di essere nidi dei cuculi e al tempo stesso riportare a casa – come si suol dire ormai in gergo – i risultati politici di certi dissensi dosati e calibrati. Molto appassionante per gli addetti ai lavori, esasperante e fonte di disgusto per i cittadini che ci ascoltano!

MASCITELLI (*IdV*). Ci sono pure i pappagalli!

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Personalmente, checché ne pensi il Governo penombra del momento, voterò la fiducia al Governo.

SERRA (*PD*). Bravo!

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Voterò la fiducia al Governo che, in sintesi, sta assicurando, nonostante le eccezionali difficoltà, la rotta della coesione sociale e del mantenimento degli equilibri economico-finanziari. Ma voterò anche la fiducia al provvedimento, che non è il massimo dei miei sogni personali e dei miei desideri, ma – come dissi ormai quasi un anno fa in Commissione giustizia del Senato – quando si è di fronte agli abusi, agli eccessi e al ludibrio è inevitabile e ci si assume la responsabilità delle reazioni e dei giri di vite che si è necessitati ad adottare.

Qualche illustre collega ha sottolineato che con questo provvedimento abbiamo tamponato gli effetti più che curato le cause di certe degenerazioni. Lo so, è la verità! Senza voler insegnare all'opposizione a fare l'opposizione, che è un mestiere che ho svolto per qualche decennio, voglio evidenziare che se l'opposizione avesse inteso non lanciare messaggi propagandistici al popolo viola, ma effettivamente costruire, anche in dialogo con la maggioranza (perché no?), senza preconconcetto, modifiche sui passaggi tecnici fondamentali di questo provvedimento, di per sé necessario, probabilmente qualche risultato in più sarebbe emerso e non sarebbero mancati orecchie ed animi attenti sui banchi della maggioranza.

BELISARIO (*IdV*). Bugie!

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). È difficile dare del bugiardo a me, caro presidente Belisario. È ben difficile, perché ho ottima memoria e buona storia parlamentare. È difficile, molto difficile!

BELISARIO (*IdV*). Come uccelli, sareste pappagalli!

MUGNAI (*PdL*). Ma la faccia finita! (*Commenti del senatore Serra*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). È molto difficile, Governo penombra! (*Commenti del senatore Belisario*).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, per cortesia!

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Gli eccessi sono dunque la causa delle reazioni, anche sul piano legislativo.

Voto il provvedimento perché esso argina gli abusi incontenibili che si sono verificati, oltre alla dilapidazione di risorse o comunque al dilagare di una voce di spesa che ormai è diventata la prima di un bilancio della giustizia sul quale pure spesso versiamo lacrime e facciamo proteste fondate.

I reati si devono perseguire indagando, tornando ad indagare, e non affidandosi soltanto alla generica rete a strascico delle intercettazioni. Si deve tutelare il bene della riservatezza e della privacy, che è proprio delle società libere (è inutile fare ossequio a parole a questo principio e poi sottostimarlo) contro lo scempio che se ne fa quotidianamente anche da parte – perché no? – di mezzi di informazione che dovrebbero essere rigorosi con loro stessi ed essere strumenti di informazione e di crescita democratica e non di aggressione ai singoli e alle comunità.

BELISARIO (*IdV*). I giornali, per esempio.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Si deve agire contro i traditori del segreto d'ufficio, che è uno dei più gravi delitti, carissimi colleghi, che può essere commesso da chi vuole onorare certe funzioni che è chiamato a compiere. Mi meraviglia che i molti richiami etici sollevati non si siano soffermati su questo aspetto: il tradimento del segreto sacro del proprio ufficio è uno dei delitti più gravi che si possono registrare in una società moderna, evoluta e democratica.

MASCITELLI (*IdV*). Insieme alla corruzione per atti giudiziari!

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Peccato, dunque, che un ostruzionismo assolutamente puerile abbia condotto a quella che chiamiamo in gergo parlamentare la blindatura del testo finale. Onorevoli colleghi, non me ne rallegro neanche io dal banco della maggioranza, alla quale pure appartengo lealmente. Caro senatore D'Ambrosio, lei che ha avuto la bontà di citarmi più volte (troppo onore) nella giornata di ieri, me ne rammarico anche a titolo personale.

Onorevoli colleghi di maggioranza e di opposizione, sapete benissimo che su un punto fondamentale, attento al merito come sono, mi sono battuto affinché fosse rimediato ad un errore evidente contenuto nel provve-

dimento. (se ci aveste investito seriamente e non strumentalmente, forse qualche risultato sarebbe venuto): quello che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal competente giudice delle indagini preliminari al tribunale in forma collegiale del capoluogo del distretto. È un errore tecnico evidente, che rischierà di inceppare la legge e di mettere in crisi il sistema, di paralizzare taluni tribunali, creare diseguaglianza di poteri tra tribunali, creare traffico e violazioni alla riservatezza. Lo dico con tutta franchezza e non è stato possibile rimediarmi.

Ebbene, proprio su questo argomento sono lieto di potervi dire che il sottosegretario Caliendo, a nome del Governo, ha espresso la disponibilità, che ho molto apprezzato, a rivedere da un punto di vista tecnico questa materia e in senso non accentratorio quando, in occasione dell'esame del processo penale, si discuterà delle misure cautelari, personali e reali, anche se in senso diverso da quello indicato dal senatore D'Ambrosio, che – me lo consenta – insieme con l'Associazione nazionale dei magistrati e quant'altri è fautore dell'accentramento delle strutture giudiziarie. Io sono semmai il sostenitore della filosofia opposta e proprio in questi giorni...

D'AMBROSIO (*PD*). Ma che dice! Il discorso è completamente diverso.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Sì, è così: so quello che dico!

Proprio in questi giorni l'Associazione nazionale magistrati, nel criticare questo provvedimento e altri aspetti attinenti alla manovra, ha chiesto di sopprimere i tribunali periferici, di accorpate i piccoli tribunali, di chiudere le sezioni distaccate di tribunale, di chiudere metà degli uffici del giudice di pace pur di non subire tagli ai propri stipendi. Questo è quanto ha detto l'Associazione nazionale magistrati, ed è con sdegno che sottolineo questo aspetto. Si chiede, infatti, di togliere alle città, alle comunità, specie quelle più periferiche, i servizi purché non si vada ad incidere sulle loro super retribuzioni, e non già su quelle dei giovani magistrati, il cui problema è ben chiaro anche al Guardasigilli, che tra l'altro ha detto con chiarezza di voler affrontare.

A questo riguardo voglio dirvi che è uno spettacolo poco decente quello dato non solo sulla materia delle intercettazioni, ma proprio sulla manovra. Quando si chiede a tutti di fare sacrifici – e giustamente lo si chiede anche a noi, ceto politico di tutti i livelli, non solo parlamentare – e di subire un taglio alle proprie retribuzioni, non per risolvere problemi finanziari ma per dare un segno e un esempio, è veramente ridicolo – lo dico senza demagogie, cari colleghi – che le grida più alte vengano da ceti estremamente sofferenti come gli alti magistrati o i farmacisti urbani. Ci manca soltanto che insieme a voi, campioni del popolo che non arriva alla fine del mese, occupino i banchi del Governo ceti sofferenti come i divi del pallone, i divi della televisione o magari i colleghi del notariato! Allora sì che Di Pietro e Bersani sarebbero veramente i campioni del popolo, schierandosi a fianco di queste grida di dolore!

Il cittadino ci inchioda a queste responsabilità e quando si vara una legge dopo molti anni di dibattito, dopo due anni di legislatura e dopo che ci si è confrontati con inutili ostruzionismi, dopo aver verificato una quantità di abusi che ipocritamente si vuole negare, costringere alla blindatura – questo è quanto è stato fatto – significa ottenere risultati esattamente opposti a quelli che a parole si intendeva perseguire.

Queste sono le ragioni (in pochissimi minuti non posso dire di più, ma sono pronto a qualsiasi dibattito e in ogni sede) per le quali si impone, per motivi di merito e di quadro politico, di conferire, formalismo o non formalismo, il voto di fiducia al nostro Governo. (*Commenti del senatore Maritati. Applausi ironici dal Gruppo IdV.*)

BELISARIO (*IdV*). Bene, bis!

CAFORIO (*IdV*). Bis!

PRESIDENTE. Presidente Belisario, la prego.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Lei faccia il suo bis e vada dal popolo viola. È un Governo balneare: mettetevi in slip e costume!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

In considerazione dell'orario già stabilito dalla Conferenza dei Capi-gruppo per le dichiarazioni di voto con trasmissione in diretta televisiva, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,31.*)

Presidenza del presidente SCHIFANI

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, riscontro che nei banchi del Governo sono seduti molti esponenti di un Gruppo che non ricoprono cariche istituzionali. Invito, quindi, questi colleghi a lasciare i banchi del Governo. (*Applausi dal Gruppo PdL. I senatori del Gruppo IdV non danno seguito a quanto richiesto dalla Presidenza.*)

Invito nuovamente i colleghi a lasciare i banchi del Governo.

Sospendo la seduta per cinque minuti e comunico che la Presidenza si riserva di valutare se permettere o meno la diretta televisiva dei lavori dell'Aula.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,40.*)

La seduta è ripresa.

Invito nuovamente e formalmente i senatori che non fanno parte del Governo e che indebitamente occupano quei banchi a lasciarli immediatamente, richiamandoli all'ordine. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Li invito a prendere posto nei banchi loro assegnati dal Regolamento del Senato.

Invito per la seconda volta i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo a lasciare quei banchi e prendere posto nelle loro allocazioni istituzionali, e li richiamo nuovamente all'ordine.

Richiamo nuovamente all'ordine, per la terza volta, i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo e li invito a lasciarli immediatamente, per la terza ed ultima volta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

La Presidenza, a questo punto, è costretta ad espellere dall'Aula i senatori che indebitamente occupano i banchi del Governo. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Potranno rientrare per esprimere il loro voto sulla questione di fiducia allorquando la votazione verrà effettuata in quest'Aula, nella seduta antimeridiana di oggi.

Prego i senatori Questori di procedere all'esecuzione della disposizione della Presidenza. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,42, è ripresa alle ore 11,57*).

La seduta è ripresa. Abbiamo ripristinato la diretta televisiva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

VILLARI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLARI (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, due diritti, entrambi fondamentali per una società civile evoluta, quello alla *privacy* e quello ad essere informati, sono diventati, loro malgrado, antitetici: tesi ed antitesi. Il loro bilanciamento, un bilanciamento adeguato, era quindi necessario e non più rinviabile.

Purtroppo i diversi interventi legislativi – penso al codice della *privacy*, ovvero al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, alla legge del 20 novembre 2006, n. 281, sulle intercettazioni acquisite in modo illegale, agli articoli 114, 115, 329 ed altri del codice di procedura penale, ed anche alla Costituzione con l'articolo 15 – non sono riusciti a comporre gli interessi, che ormai possiamo definire voyeuristici, che, ben oltre il contenuto, si basano ormai sulla mera notizia.

Sono anni, onorevoli colleghi, che i magistrati e i giornalisti si palleggiano le responsabilità sulla fuga di notizie, incuranti del fatto che spesso a pagarne le conseguenze è il cittadino, che in molti casi non

sarà nemmeno indagato e che, fortuitamente o meno, ha relazioni di qualsiasi genere con la persona intercettata.

Così, la storia giornalistica italiana si è colorata di Tangentopoli, Calciopoli, Vallettopoli ed oggi già si parla di una seconda serie rispetto alla precedente indagine per gli eventuali nuovi sviluppi e via via andando avanti.

I dati forniti da Eurispes sono impietosi. Vi è un incremento vertiginoso delle intercettazioni nel periodo 2001-2007. Nel 2001 le intercettazioni sono state 32.000, 45.000 nel 2002, 80.000 nel 2003, 93.000 nel 2004, oltre 100.000 nel 2005, fino a raggiungere il numero di oltre 112.000 nell'anno 2007. La spesa complessiva nel periodo 2001-2007 è stata di oltre 1 miliardo e mezzo di euro e solo nel 2007 ha raggiunto una cifra pari a poco meno del 3 per cento del bilancio del Ministero della giustizia: circa 225 milioni di euro.

L'analisi del dato puramente economico non è secondaria ed ha sicuramente un grande effetto sull'opinione pubblica, soprattutto su quella maggioranza di cittadini perbene che non sarà mai intercettata. È anche corretto però sottolineare come questo mezzo sia utile e addirittura insostituibile in molti casi. Dovrebbe emergere forse con più forza e più chiaramente che le spese sostenute per le singole inchieste spesso vengono non solo compensate dal denaro recuperato, ma a volte anche ampiamente superate.

Al di là di questi aspetti meramente economici, le intercettazioni restano uno strumento essenziale e la letteratura giuridica, ma soprattutto processuale, può dimostrarne l'importanza, in particolar modo riguardo alla lotta ai reati mafiosi. A tal proposito, l'audizione in Commissione del procuratore nazionale antimafia Grasso aveva dato spunti migliorativi fondamentali per il testo, che noi del Movimento per le Autonomie abbiamo raccolto e presentato sotto forma di emendamenti. Il Governo ha però ritenuto di riassorbirne solo uno nel proprio testo. La maggioranza ha perso un'opportunità, a mio parere, quella non solo di rendere il testo più equilibrato, ma soprattutto di evitare il rischio di appannare i risultati ottenuti in questi due anni di lotta contro la mafia. È mancato il confronto necessario e anche il coraggio di guardare oltre la siepe dei reati satelliti, che così come disciplinati rischiano di limitare e lasciare monchi gli strumenti ad oggi previsti per il contrasto alla criminalità organizzata. Chi come me vive nel Mezzogiorno conosce bene questa piaga, che ogni giorno umilia la correttezza e l'onestà della maggior parte dei suoi abitanti...

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Villari, purtroppo siamo in diretta televisiva...

VILLARI (*Misto*). Mi dia la possibilità di concludere, Presidente.

Dicevo, questa piaga che umilia lasciando al Mezzogiorno solo ceneri di arretratezza, povertà e diseguaglianza. Ed è una piaga che andava superata.

Ci siamo chiesti se si poteva fare di più. La risposta è che si doveva e si poteva fare di più. Questo testo avrebbe dovuto realizzare un compiuto equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Questi diritti non sono stati pienamente raggiunti e proviamo disagio di fronte alla richiesta di fiducia, che esula il contraddittorio necessario su un tema così importante....

PRESIDENTE. Senatore Villari, deve terminare il suo intervento. Ho l'esigenza di garantire a tutti i Gruppi il diritto alla diretta televisiva. La invito pertanto a consegnare alla Presidenza il testo scritto.

VILLARI (*Misto*). Concludo, signor Presidente. Per questi motivi, e per lo sforzo compiuto ma insufficiente, nell'esprimere disagio e rammarico per l'opportunità non completamente raccolta, il Movimento per le Autonomie non parteciperà al voto.

BRUNO (*Misto-ApI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Misto-ApI*). Signor Presidente, intervengo con un po' di imbarazzo rispetto all'episodio di poco fa, perché, per quanto mi riguarda, la democrazia si nutre anche di simboli e, sempre a mio avviso, le Aule parlamentari hanno un significato quasi sacrale per la nostra Repubblica. Quindi, non condivido quello che è accaduto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Tuttavia, per rientrare nel merito della questione, noi di Alleanza per l'Italia –fiducia a parte (come si può dire?) – avremmo comunque votato contro questo provvedimento, perché complessivamente non convince, e non ci convince né nel merito né nel metodo.

Non ci convince nel metodo, perché tratta di un argomento delicatissimo, in particolare degli equilibri tra poteri e contropoteri dello Stato. Trata di argomenti per cui bisogna necessariamente ricercare sempre una condivisione più ampia, e non la solitudine con la quale l'attuale maggioranza di forza si appresta ad approvare queste norme. Se il Governo esaminasse quello che accade, senatore Centaro, vedrebbe che nessuna forza politica potrà votare il vostro provvedimento, e fuori da quest'Aula non c'è una categoria o pezzi di qualche categoria o di poteri interessati che condividano il lavoro che è stato fatto.

Bisognava procedere con più prudenza, con più ponderatezza. Non è un caso se all'inizio di questa legislatura abbiamo presentato una proposta, che è agli atti del Parlamento, per istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni. Lo abbiamo fatto proprio perché si potessero trovare, nell'esame di quello che era accaduto, convergenze significative.

Il provvedimento oggi al nostro esame riguarda la natura della democrazia nel nostro Paese: per questo è sbagliato approvarlo a colpi di maggioranza o di fiducia, come vi apprestate a fare.

Nel merito, noi avremmo votato contro tutte le parti del provvedimento che prevedono limitazioni allo strumento investigativo. Non si può fare a meno di questo strumento o limitarlo, non si può arretrare nella lotta alla criminalità o nella lotta alla corruzione. Avremmo, quindi, valutato caso per caso, emendamento per emendamento, comma per comma, tutti i passaggi di quell'unico articolo, tutte le norme a tutela della *privacy*, riferendoci anche a quanto era accaduto nella scorsa legislatura, a quel provvedimento che era stato presentato dal Governo Prodi e che aveva trovato in un ramo del Parlamento un'ampia, amplissima convergenza. I nostri emendamenti andavano in questo senso.

Guardate, noi siamo consapevoli che questo strumento ha subito delle degenerazioni, registrate nel suo uso, nella sua funzione. Come siamo consapevoli che gli anticorpi, che pure esistono nella magistratura, perché spesso il giudice terzo annulla ciò che succede in alcune procure, persino quegli anticorpi che comunque dobbiamo sempre tutelare, spesso arrivano tardi, a danno già avvenuto. Siamo persino consapevoli che non riguarda tanto gli innocenti, i terzi che finiscono nelle indagini. E siamo consapevoli che non c'è nessuno che può prevedere per i colpevoli, per quelli che vengono inquisiti e ritenuti colpevoli, una pena aggiuntiva non prevista da alcun codice, da alcun pubblico ministero, e che nessun giornalista può colpevolizzare oltre ciò che prevede il codice chiunque, guardando ai suoi orientamenti, alle sue opinioni, parla di vicende che nulla hanno a che fare con gli episodi per cui si indaga. E tuttavia, come facciamo, a fronte dell'apposizione della fiducia da parte del Governo, a svolgere la nostra funzione di parlamentari? Noi in quanto legislatori possiamo migliorare questo testo, che è assolutamente migliorabile.

Penso che oggi sia stato commesso un errore. Voi apponete la fiducia: a noi cadono le braccia. Nemmeno di questioni così serie si può discutere con questo Governo. Sbagliate. Ed anche per questo Alleanza per l'Italia esprimerà un voto contrario. (*Applausi dei senatori Rutelli, Astore e Lusi. Congratulazioni*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo scusa se vi invito al rispetto dei tempi, ma siamo in diretta televisiva.

Ne ha facoltà, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, dietro all'ipocrita richiamo al rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni si demolisce oggi uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova dei crimini.

La tutela del principio costituzionale andava assicurata con i giusti presidi in ordine alla riservatezza delle captazioni, con il loro uso ponderato selezionato nel contraddittorio delle parti, con le inasprite sanzioni per le violazioni della segretezza.

Il Governo e la maggioranza hanno voluto invece altro e su questo altro non potranno rispondere con onestà alle domande degli italiani.

Il Governo si gonfia il petto per gli arresti operati dalle forze dell'ordine – che noi ringraziamo sempre – e dalla magistratura. Ne fa un proprio merito. Ma ora demolisce le norme che quegli arresti hanno facilitato e, spesso, esclusivamente determinato.

Vi pongo io le domande che i cittadini vorrebbero farvi e alle quali non potrete rispondere se non con l'inganno.

Perché avete reso così difficile, tortuoso e insidioso il percorso per cercare la prova dei crimini? Perché avete, di fatto, cancellato la possibilità delle intercettazioni ambientali, prescrivendo che esse potranno effettuarsi nei luoghi privati solo se vi è il sospetto di attività criminosa in atto, anche se si cercano le prove in ordine ad un delitto già consumato? Perché volete consentire le intercettazioni ambientali solo per tre giorni, sia pure prorogabili, e solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico? Perché non potrà più tentarsi di captare le conversazioni dei sospettati di gravi crimini collocando, ad esempio, la cosiddetta cimice in un'autovettura o in una masseria o in un capannone o in un circolo privato?

Perché avete abrogato l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, la cosiddetta legge Falcone, che accomunava, ai fini della possibilità, della durata e delle modalità delle intercettazioni, tutti i fatti di criminalità organizzata, mafiosa e non? Perché avete, con la detta abrogazione, escluso grandi e pericolosi crimini dalla possibilità di intercettazione cosiddetta semplificata? Perché avete voluto annullare una legge di estrema importanza nella lotta al crimine e che l'Italia deve alla felice intuizione di Giovanni Falcone?

Perché non avete voluto prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio per il reato di pedofilia? Perché prima avete accettato questa norma e poi l'avete cancellata, con la motivazione di ingiusta previsione dell'arresto nei casi di minore gravità e, però, cancellando anche l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i casi gravi di pedofilia?

Perché avete voluto reintrodurre in Italia la censura, vietando la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto? Perché non volete che i cittadini sappiano? Perché volete l'omertà di Stato? Perché odiate la libera informazione?

Voi non avete una risposta a nessuna di queste domande. Io tenterò di darvi la risposta: perché lo vuole Silvio Berlusconi ed il suo sistema; il protettore adottato dal malaffare; l'uomo che ieri ha detto: «Non c'è stata alcuna cricca, niente di meno che positivo». Ovviamente per lui. Proprio oggi i giornali parlano dell'indagine che riguarda Verdini. L'uomo che ha detto ieri: «Governare con le regole che impone la Costituzione è un inferno».

Ho cercato di attualizzare in maniera più sincera una lettura delle dichiarazioni rese ieri dal presidente Berlusconi e ho fatto qualche minimo ritocco: «Bisogna andare avanti decisi» – parliamo del disegno di legge – «in questa direzione perché il diritto alla riservatezza e all'inviolabilità» (dei farabutti) è «in cima ai miei pensieri. L'attuale disegno di legge

non risolve tutti i problemi, ma è un primo passo importante: cercheremo di migliorarlo più avanti».

«Solo una piccola *lobby* di magistrati e giornalisti è contraria alla legge sulle intercettazioni. La grandissima maggioranza» (dei farabutti, dei ladri, dei corrotti e dei corruttori, degli omicidi, dei peculatori, dei falsificatori, e compagnia varia) «è stanca di non poter usare il telefono per tema di essere spiata»

Oggi i malfattori stano canticchiando: «Meno male che Silvio c'è». È diventato il loro inno. (*Applausi dal Gruppo PD*). Unitevi anche voi al coro, alla faccia degli italiani imbrogliati. Non so se i sacerdoti della fiducia siano collusi o pavidì; sono certamente complici e conniventi. Vergogna!

Non bisogna però rinunciare alla resistenza e alla lotta. Assisteremo al giorno in cui tutto il crepuscolare basso impero berlusconiano sarà inghiottito dall'ignominia e ricordato come una parentesi nefasta per l'Italia. La resistenza si compie anche con gesti significativi e simbolici, come l'occupazione dell'Aula da parte dei senatori dell'Italia dei Valori; e dispiace che, nel momento in cui si è proceduto, penso correttamente, alla loro espulsione, la stampa non abbia potuto assistere alla ripresa di sovranità di quest'Aula.

Comunque, io condivido la battaglia del mio partito, perché quel gesto era volto a sottolineare con forza il nostro no al malaffare, il nostro no alla fiducia al Governo protettore del malaffare, il nostro sì all'onestà, alla speranza, al lavoro, ai sacrifici del popolo italiano. Viva l'Italia onesta e pulita! (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo qui per confermare, nostro malgrado, il giudizio negativo sulla legge di riforma delle intercettazioni. Nostro malgrado, perché, com'è noto, sul tema della riforma della giustizia abbiamo sempre ritenuto che il Parlamento, maggioranza ed opposizioni insieme, debba fare un vero e proprio salto di qualità, evitando di trasformare le istituzioni rappresentative (come purtroppo anche questa volta è avvenuto e come puntualmente avviene ogni qual volta si discute di giustizia) in un'aula di tribunale nella quale si misurano solo i rapporti di forza tra i sostenitori della difesa ed i sostenitori dell'accusa.

Noi non siamo iscritti né al sindacato dei magistrati né al sindacato degli avvocati e men che meno a quello degli imputati. Noi aspiriamo a rappresentare i cittadini, il popolo italiano, nel nome del quale si dovrebbe sempre e solo amministrare la tutela dei diritti.

Purtroppo, questo Paese da tanti anni non riesce ad avere una seria riforma della giustizia, una riforma che vada nella direzione giusta e

cioè nella direzione di garantire i diritti di libertà dei cittadini e tra questi, innanzitutto, il diritto alla sicurezza. Purtroppo, in questi anni, le modifiche alla legislazione sono avvenute solo per rendere ancor più vischioso il sistema giudiziario e più funzionale ora agli interessi della magistratura ora a quelli dell'avvocatura, mai per rendere più agevole al cittadino l'accesso alla tutela dei diritti e più efficiente la macchina giudiziaria che è la parte più complessa e delicata dell'amministrazione dello Stato.

Anche la legge che ci proponete non sfugge a questa drammatica constatazione, perché ci state costringendo ad approvarla così com'è, ricorrendo al voto di fiducia. A tale riguardo, consentitemi di dire, senza polemica e senza la falsa indignazione di quanti amano indulgere alla piazza piuttosto che assumersi la responsabilità di decidere in Parlamento come migliorare le condizioni del Paese, che non ha senso né politico né istituzionale porre la fiducia qui in Senato sterilizzando il confronto parlamentare proprio nel momento in cui quest'ultimo poteva svoltare positivamente nel senso di una convergenza più ampia.

La questione di fiducia posta così a freddo è solo un atto di forza che nasconde insicurezza e debolezza. La fiducia non era necessaria soprattutto dopo che la maggioranza (siete 100 più di noi) ha raggiunto l'intesa su di una proposta. Quest'ultima avreste dovuto offrirla al contributo delle opposizioni, senza chiudervi a riccio.

Così facendo, cari colleghi, avete commesso due errori: avete mostrato che al vostro interno la coesione rischia di durare lo spazio di un mattino (e per questo vi state affrettando a licenziare un provvedimento costi quello che costi); avete chiuso ogni dialogo con le opposizioni, anche con quelle più aperte al confronto e alla discussione, mettendo sullo stesso piano «sciacalli e leoni».

A cosa vi serva tutto ciò sinceramente stentiamo a comprenderlo. Non serve, certo, a rendere più disteso il clima politico di un Paese chiamato a compiere proprio in questi giorni enormi sacrifici. Un Paese che ha bisogno dell'apporto di tutti per superare le difficoltà che si trova davanti. Non serve a rendere più agevole il dialogo tra le forze politiche, così come auspicato dal nostro Capo dello Stato, che con fatica si spende quotidianamente per rendere le istituzioni più credibili e più vicine ai bisogni della gente.

Ci avete chiuso la porta in faccia proprio nel momento più propizio, in cui le vostre aperture al confronto avevano indotto, anche noi, a ritenere possibile la convergenza su un testo migliore ed ampiamente condiviso.

Eppure noi abbiamo lavorato solo per migliorarlo questo provvedimento, perché riteniamo giusto tutelare i cittadini dall'abuso d'informazioni riservate, dall'uso strumentale della *privacy* a fini politici o di estorsione, dalla indebita intrusione nella loro vita senza che vi sia una buona ragione per farlo.

Riteniamo, infatti, fondata un'iniziativa legislativa che sia animata da sinceri sentimenti di riequilibrio tra due interessi costituzionalmente protetti: la dignità della persona umana e la sicurezza pubblica. E, quindi, una nuova disciplina delle intercettazioni che, senza pregiudicare il di-

ritto-dovere dei magistrati di investigare, intervenga sull'abuso di questo indispensabile mezzo di ricerca della prova ci sembra quanto mai opportuna. Ma una disciplina che limiti appunto l'abuso e non anche l'uso di questo indispensabile strumento d'indagine.

Noi abbiamo viceversa un testo che, pur con cambiamenti e ripensamenti della maggioranza, è ancora squilibrato. Perché affidare a un tribunale collegiale l'autorizzazione ad intercettare anche per i reati più gravi significa rendere difficile al pubblico ministero il ricorso alle intercettazioni quando vi sono in ballo delitti gravi e di particolare allarme sociale; significa rendere più difficile la celebrazione dei processi per quei reati moltiplicando il numero dei giudici incompatibili, significa introdurre un sistema irragionevole in forza del quale basta un solo giudice a condannare all'ergastolo un cittadino e ce ne vogliono tre per fare le intercettazioni che servono a portarlo in giudizio da quel singolo giudice; significa trasformare l'intercettazione da mero strumento di ricerca della prova a prova regina differenziando il regime giuridico che riguarda questo strumento dagli altri strumenti di ricerca della prova parimenti intrusivi della *privacy* come l'ispezione, il sequestro, la perquisizione.

Ma, cari colleghi della maggioranza, vi sembra meno intrusiva un'ispezione personale, con tanto di verbale piazzato sui giornali, che svela pregi e difetti fisici della persona ispezionata? Noi crediamo di no e, quindi, ci appare irragionevole una disciplina differenziata per eguali mezzi di ricerca della verità.

Ed ancora, vi sembra giusto l'aver equiparato alle intercettazioni telefoniche le intercettazioni ambientali, l'acquisizione dei tabulati telefonici e le videoriprese? Questi ultimi sono strumenti certamente meno invasivi della *privacy* e viceversa assolutamente indispensabili nella lotta alla mafia e al terrorismo. Questo vostro modo di disciplinarli rende difficile e a volte impossibile a forze dell'ordine e magistratura perseguire tali reati con efficacia e tempestività.

E che dire del limite rigido di durata delle intercettazioni? Siete stati costretti, e ve ne diamo atto volentieri, a rivedere questa norma dalle conseguenze allucinanti. Se, infatti, al settantacinquesimo giorno di ascolto di un pregiudicato si scopre che il giorno successivo commetterà un omicidio, non si sarà in condizioni di arrestarlo perché non si possono più ascoltare le sue conversazioni. Ma il rimedio che avete introdotto è peggiore del male perché costringete il pubblico ministero a dover adottare ogni 72 ore provvedimenti urgenti che un tribunale collegiale dovrà in tempo reale convalidare.

Mi chiedo e vi chiedo: e se nei tre giorni d'intercettazione disposta con urgenza dal pubblico ministero non interviene la convalida del tribunale (per il carico di lavoro, per i tempi di trasmissione o di esame della documentazione o per altre ragioni obiettive che ne impediscano la decisione in tempi così stretti) cosa succede? Si brucia così, per un disguido burocratico, un'indagine delicata? E cosa raccontiamo alle vittime di reato? Che per mancanza di un'auto di servizio, di una fotocopiatrice o per l'indisposizione di un magistrato le intercettazioni che sono servite

ad arrestare il loro aguzzino non possono essere usate per condannarlo perché un tribunale le ha autorizzate fuori tempo massimo? Su questo aspetto potevano fare di più e di meglio se solo ci aveste messo nelle condizioni di discuterne insieme.

Che senso ha, cari colleghi, precludere alla libera stampa l'accesso alle aule di un tribunale per raccontare l'udienza di un processo che tanto scalpore ha suscitato nell'opinione pubblica? A quale logica obbedisce tutto ciò, visto che proprio perché il dibattimento è pubblico ampia deve essere la sua diffusione per un principio di trasparenza dell'azione della magistratura e di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, che appunto si amministra nel nome del popolo italiano?

E perché consentire, a causa di un mero atto dovuto qual è l'iscrizione nel registro degli indagati, la sostituzione del pubblico ministero che ha condotto le indagini se non per sbarazzarsi di un giudice scomodo che conosce le carte dell'indagine e che quindi può sostenere con vigore le tesi accusatorie nel processo?

A queste domande non è stato possibile dare una risposta compiuta perché avete posto la fiducia impedendoci di migliorare il testo del disegno di legge.

Anche sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni si poteva e si può migliorare il testo. Se, infatti, in un primo momento le sanzioni nei confronti della stampa sono state ridimensionate, non si capisce perché da ultimo avete introdotto, senza alcuna possibilità di discuterne, un emendamento che introduce ulteriori sanzioni penali nei confronti degli editori. Vi rendete conto che così incidete profondamente nell'assetto proprietario delle aziende editoriali e nel delicato rapporto tra editore e giornalista?

Vi abbiamo proposto tante soluzioni, anche molto equilibrate, a cui non avete potuto (e forse non avete voluto) dare ascolto.

Signor Presidente, credo che anche sulle spese delle intercettazioni si poteva fare di più. Noi siamo convinti che su questo fronte vi sono stati evidenti eccessi e ciò perché vi sono, come ha detto il ministro Alfano, 2.000 centri di spesa che non hanno parametri oggettivi e predeterminati per valutare la congruità dei costi. Ma non è affidando al potere discrezionale del Ministro lo stanziamento dei fondi che si risolve il problema...

PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Alia, ha finito il tempo.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). ...perché si rischia solo di attribuire al Ministro il potere di stabilire come, dove e quando fare le indagini.

Signor Presidente e cari colleghi, eravamo pronti a discutere senza riserve in quest'Aula il testo concordato dalla maggioranza, che contiene alcuni importanti ed apprezzabili elementi di novità, e siamo rimasti basiti per il fatto che improvvidamente avete posto la fiducia.

Non siamo indignati anche perché non siamo ipocriti; siamo meravigliati per questo improvviso gesto di chiusura. Non intendiamo però ras-

segnarci e quindi alla Camera riproporremo le nostre proposte di modifica con lo stesso spirito costruttivo.

Oggi votiamo contro, ma se alla Camera la maggioranza accoglierà i nostri emendamenti siamo pronti a cambiare opinione e voto. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Rutelli. Congratulazioni*).

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, con il voto di oggi approviamo finalmente la nuova legge sulle intercettazioni e allo stesso tempo raggiungiamo due importanti obiettivi che, come Lega Nord, volevamo ottenere.

Primo: il testo della legge risponde alle esigenze delle forze di polizia che utilizzano le intercettazioni come strumento di indagine e allo stesso tempo però va a tutelare la *privacy* dei cittadini limitandone gli abusi del passato. Secondo: con questo voto andremo anche a stoppare le tante, troppe e in molti casi strumentali polemiche sollevate dalla discussione di questo disegno di legge. I cittadini sono stanchi, stufi, non ne possono più di assistere a continue liti, a contrasti inutili nelle Aule parlamentari, che alla fine fanno perdere solo tempo. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Cari colleghi, è da due anni che discutiamo in Parlamento di intercettazioni: troppo tempo! Con il voto di oggi il Senato potrà finalmente dedicarsi ad altro, *in primis* alla manovra fiscale, provvedimento che noi consideriamo invece necessario ed urgente per contrastare la crisi economica che stiamo vivendo e rilanciare la crescita del nostro Paese.

Le opposizioni si sono inventate di tutto per allungare i tempi di discussione di questo provvedimento sulle intercettazioni allo scopo di affossare questa legge. Un atteggiamento legittimo, che noi però consideriamo sbagliato, proprio di chi non sa far altro che cavalcare il dissenso. Ma definirla una legge che favorisce le mafie, colleghi del centrosinistra, è davvero troppo. In queste parole c'è tutta la vostra malafede. (*Commenti dal Gruppo PD*).

E per dimostrare che le vostre sono solo bugie e falsità, basta guardare ai fatti. Questo, cari colleghi, è il Governo che ha portato a casa i risultati migliori in tema di contrasto alla criminalità rispetto a tutti i Governi che lo hanno preceduto. I fatti parlano chiaro: centinaia e centinaia di latitanti arrestati, intere cosche sradicate, miliardi di euro in beni sequestrati alle mafie. Ma non solo: con l'introduzione del pacchetto sicurezza voluto dal ministro Maroni abbiamo bloccato i flussi di clandestini in arrivo sulle nostre coste; i reati sono diminuiti e le nostre città oggi sono più sicure. Questa è la realtà. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

Anziché accusare noi di aver fatto una legge che favorisce le mafie, pensate a quello che avete fatto voi con il Governo Prodi. Con il vostro

Governo, cari colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, avete fatto aumentare la criminalità in maniera esponenziale.

MARITATI (PD). Parla delle intercettazioni!

BRICOLO (*LNP*). Basta ricordare gli sbarchi quotidiani a Lampedusa di carrette del mare stracolme di extracomunitari clandestini, che poi da lì si trasferivano direttamente nelle nostre città, dove vivevano nell'illegalità e in molti casi delinquendo, dedicandosi allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione, ai furti negli appartamenti, alle rapine. (*Commenti del senatore Maritati*). Non contenti di questo, avete voluto e votato l'indulto (ricordiamocelo), scarcerando così migliaia e migliaia di delinquenti che hanno ricominciato a commettere reati.

Con il vostro Governo, cari colleghi dell'opposizione, non siete stati in grado di arrestare i latitanti, che noi abbiamo arrestato, e di sequestrare i patrimoni illeciti dei mafiosi, che questo Governo ha sequestrato! (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Il senatore Bricolo ha diritto di parlare in un'Aula silenziosa, come hanno fatto gli altri senatori intervenuti e come garantirò anche a coloro che successivamente interverranno. Prego, senatore Bricolo, può continuare.

BRICOLO (*LNP*). Vi dà fastidio, ma questa è la realtà. I mafiosi stavano meglio quando c'eravate voi al Governo. Questa è la realtà (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai Banchi del Governo*). E non sono il solo a pensarla così, ma come me la pensano i milioni e milioni di cittadini...

MARITATI (*PD*). Parla di questa legge! Parla della legge!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la richiamo. La prego, sta intervenendo il senatore Bricolo. Quando parlerà la sua Capogruppo, potrà rispondere. Prego, senatore Bricolo, continui.

BRICOLO (*LNP*). Ma come me la pensano i milioni e milioni di cittadini di questo Paese che, con il loro voto, anche per questi motivi, hanno deciso di non farvi più governare. Siete all'opposizione perché l'hanno deciso i cittadini: ricordatevelo! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Detto questo, è giusto anche entrare nel merito del provvedimento.

SOLIANI (*PD*). Era ora!

BRICOLO (*LNP*). La legge andava fatta: anni fa fu lo stesso Indro Montanelli a denunciare, per primo, il vergognoso abuso che i giornali facevano delle intercettazioni. Aveva ragione, ed ora la situazione è sicuramente peggiorata. Siamo di fronte ad un *Far West* dove tutti possono es-

sere intercettati, anche senza motivo. Il nostro Paese ha il record per quanto riguarda le utenze intercettate, che sono molte di più di quelle di Francia, Germania e Inghilterra messe assieme, e cinquanta volte di più che negli interi Stati Uniti d'America.

Visti i numeri esorbitanti, ovviamente la stragrande maggioranza di queste intercettazioni è inutile, però costa. Il Ministero della giustizia ha un debito di 500 milioni di euro, mille miliardi di vecchie lire, da pagare alle ditte che le fanno su richiesta delle procure. Per di più, si doveva interrompere – a nostro avviso – lo scandalo di quei magistrati che, in palese violazione del segreto, girano ai giornalisti amici stralci di intercettazioni che magari non hanno alcun rilievo penale, semplicemente per screditare qualcuno, il loro nemico di turno. Troppi abusi e troppe irregolarità, che hanno messo a repentaglio la *privacy* dei cittadini, soprattutto di quelli estranei alle vicende giudiziarie.

Allo stesso tempo, però, dovevamo garantire l'uso delle intercettazioni per le indagini, strumento che consideriamo indispensabile perché efficace, funzionale ed utile per la ricerca delle prove. Non è stato facile, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare ad un testo che consideriamo equilibrato, che va a bilanciare l'esigenza di assicurare l'efficienza delle indagini e l'esigenza di tutelare le garanzie individuali.

E allora è giusto fare un po' di chiarezza. Tutti i reati che potevano essere finora intercettati rimarranno intercettabili: tutti, con l'aggiunta dello *stalking*, che non era previsto. Per quanto riguarda mafia, terrorismo e i reati di più grave allarme sociale, nessun limite alle intercettazioni. Settantacinque giorni più proroghe motivate all'infinito per gli altri reati, come avviene già in tutti i Paesi europei. Le intercettazioni ambientali si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di reato. Le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate per provare anche un altro reato. Le riprese video ed audio dei processi continueranno ad essere garantite. Per quanto riguarda i processi in corso, le intercettazioni già effettuate saranno tutte salve. Per intercettare una persona non si richiederà una prova di colpevolezza, nemmeno indiziaria, ma solo un vaglio serio delle esigenze investigative.

Nulla di scandaloso, dunque, come affermano invece i colleghi dell'opposizione. Nessun aiuto alle mafie, anzi, finalmente norme chiare che regolano l'attività di indagine, con l'aggiunta – è giusto ricordare anche questo – di nuove regole per la pubblicazione sui giornali, con lo scopo di garantire il doveroso diritto di cronaca, evitando però gli errori del passato. Sono previste multe agli editori che pubblicheranno intercettazioni di cui è stata ordinata dai magistrati la distruzione.

Infine, è giusto ricordare anche che tutte queste norme sono state introdotte qui al Senato, migliorando di gran lunga il testo già approvato dalla Camera, a dimostrazione che la maggioranza ha non solo ascoltato ma anche recepito le richieste che venivano dal Paese, dai Gruppi parlamentari, anche da quelli delle opposizioni, dalle forze di polizia, dagli editori, allo scopo di migliorare il provvedimento.

Voglio dunque ringraziare tutti i Senatori della Commissione giustizia per il lavoro fatto e anche chi ha sempre cercato la giusta mediazione fra maggioranza e opposizione allo scopo di evitare il più possibile inutili scontri e contrapposizioni: il presidente Schifani. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

Con l'approvazione di questo provvedimento, come ricordavo precedentemente, finiranno finalmente anche le polemiche e gli scontri d'Aula sulle intercettazioni e potremo passare finalmente ad altro. La fiducia si è resa necessaria anche per questo. Potevamo perdere altre settimane di tempo votando in Aula centinaia e centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni, ma dopo due anni di contrapposizione muro contro muro, francamente si rischiava solo il blocco dell'attività parlamentare: e questo, cari colleghi, non possiamo permettercelo. Il Paese non può permetterselo.

Finalmente potremo dedicare il nostro tempo a discutere della manovra fiscale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Bricolo.

BRICOLO (*LNP*). Concludo, signor Presidente. Una manovra che noi riteniamo necessaria dopo la drammatica crisi che ha colpito la Grecia e che vogliamo affrontare in Parlamento. Su questo chiediamo il contributo di tutti, anche delle opposizioni. Non serve protestare solo in piazza. Chi ha idee e chi ha proposte costruttive le può presentare in Aula, e insieme siamo disposti a condividerle. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Paese aveva bisogno di una riforma delle intercettazioni telefoniche. Ne aveva bisogno perché è intollerabile che sulle pagine dei giornali appaiano notizie che o sono coperte dal segreto istruttorio o non sono inerenti alle indagini e sono pubblicate soltanto per ledere la *privacy* e la dignità dei soggetti. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Aspetterei ad applaudire e sentirei ciò che dirò dopo. (*Applausi dal Gruppo PD*). È intollerabile che si faccia mercato della dignità dei soggetti ed è intollerabile che vi siano fughe di notizie rispetto ad atti investigativi che probabilmente vengono frustrati nella loro efficacia dalla fuga di notizie stesse.

Aveva davvero bisogno di una buona legge, tanto è vero che già dai primi atti del governo Prodi della scorsa legislatura, con un disegno di legge Mastella e poi, di nuovo, in questa legislatura, con due proposte di legge, una delle quali firmata dalla Capogruppo, noi abbiamo chiesto la riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Cosa dovevamo fare? Cosa pensavamo che dovesse fare una buona legge sulle intercettazioni telefoniche? Innanzitutto, consentire la pubblicazione delle intercettazioni, ma solo se esse sono pubbliche (cioè già a conoscenza dell'imputato e del suo difensore) e se sono quelle già selezionate dal giudice, che avrebbe dovuto selezionare tutte quelle (per legge, naturalmente, con delle sanzioni, se non lo faceva) che erano o non pertinenti al processo o inutilmente lesive, rispetto alle indagini, della dignità, della *privacy* dei soggetti o addirittura riguardanti soggetti del tutto estranei alle indagini.

Bisognava consentire la pubblicazione degli atti, ma solo di quelli non più coperti da segreto, naturalmente, perché questa è ancora una questione equivoca – come sanno i colleghi della maggioranza – sulla quale la giurisprudenza ha qualche incertezza ed era bene scriverlo nero su bianco. Ed era ovvio che bisognava punire gravemente la pubblicazione delle notizie segrete e di quelle non pertinenti: in sostanza, la pubblicazione di notizie o destinate alla distruzione o che il giudice aveva eliminato da quelle che potevano essere utilizzate.

Quindi, una buona legge sulle intercettazioni telefoniche che tutelasse la *privacy* e la dignità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle indagini.

Non è la vostra legge. (*Applausi dal Gruppo PD*). E lo spiego a tutti i colleghi della maggioranza che, ovviamente, con grande fiducia voteranno questo testo (c'è un gioco di parole involontario, signor Presidente).

Innanzitutto, perché questa legge limita l'uso delle intercettazioni telefoniche come strumento di acquisizione della prova. Lo limita per i presupposti che prevede; lo limita nella durata; lo limita individuando un giudice competente che sta nell'ufficio del distretto (e quindi con una fuga di notizie, visto che questi faldoni viaggeranno da una città all'altra e continuamente); lo limita perché solleva il giudice che abbia detto «Io sono il giudice di questo procedimento»; e, con la nozione vaga che avete inserito nella legge, ovviamente lo limita per ogni questione.

Lo limita perché limita, e gravemente, per esempio, la possibilità di ricorso alle intercettazioni ambientali, che oggi sono permesse solo per tre giorni e soltanto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per i reati comuni. Ricordate il caso di Novi Ligure? La chiacchierata tra Omar ed Erika? Ecco, ora non sarebbe più captabile, così come non sarebbe captabile ciò che si dicono due pregiudicati nella cella di un carcere. E poi bisogna comunque avere, anche per questi tre giorni e questa miserrima intercettazione ambientale, una prova diabolica: il giudice deve prevedere che ci saranno elementi fondamentali per l'accertamento del reato o deve impedire la commissione del reato.

Avete equiparato intercettazioni, videoriprese non captative – parola complicata, che capite da soli – e anche tabulati, anche se la Corte costituzionale aveva detto che per i tabulati tutta questa esigenza di *privacy* non c'era. Potrei continuare, ma c'è un secondo punto.

Questa è la vostra legge, guardate: punite la pubblicazione di atti di indagine e consentite solo la pubblicazione per riassunto fino alla fine

delle indagini preliminari. Ma vi rendete conto dell'arbitrio che il giornalista può compiere per riassunto? Non voglio irritarvi, ma il caso Boffo e «il Giornale» lo ricordate o no? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ed impedito anche la pubblicazione, fino alla fine delle indagini preliminari e salvo per riassunto, anche degli atti che non sono segreti, che sono pertinenti alle indagini e che non sono lesivi della dignità e onorabilità dei soggetti. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, non si può pubblicare assolutamente alcunché.

Punite anche gli editori, perché casomai il giornalista o il direttore del giornale largheggiasse nell'informazione pubblica – ohibò! – interviene l'editore del giornale e dice: ma che, mi volete far fallire? E di conseguenza, l'editore eserciterà fuori dal suo ruolo – pensate ad una società per azioni, un'impresa come un'altra, che sta a Shangai e che è l'editore di un giornale italiano – un compito di vigilanza, di repressione, di censura per evitare di correre il rischio delle salatissime multe.

Concludendo, questo tutela meglio la *privacy* dei soggetti? No. Questo tutela meglio, molto meglio, i criminali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questo uccide il diritto dei cittadini ad essere informati. Questo provvedimento uccide la libertà di informazione tutelata dalla Costituzione. Tutelata una sola volta, presidente Berlusconi, perché mentre la parola «impresa», in varie forme, appare almeno tre volte nella Costituzione, le parole «libertà personale» e «libertà d'informazione» esistono una sola volta perché chi si sente vincolato alla Costituzione lo sa che non c'è bisogno di ripetere ciò che è sacro! (*Applausi dal Gruppo PD*). È una commedia degli equivoci plautina la vostra, colleghi.

E allora, senatori del PdL, chi oggi vota la fiducia, vota la limitazione della libertà di informare e di essere informato, la limitazione dei mezzi a disposizione degli investigatori per accertare reati, per individuare i colpevoli, per punirli. E il presidente Gasparri e il vice presidente Quagliariello la finiscano con la storia delle intercettazioni negli Stati Uniti: è una balla! (*Applausi dal Gruppo PD*). Dall'inizio della crisi economica è aumentato del 26 per cento il numero delle intercettazioni disposte con una equiparazione dei mezzi di intercettazione a disposizione degli investigatori per accertare i reati finanziari, che risultano identici a quelli adoperati per tutelare la sicurezza nazionale e contrastare il crimine organizzato. E i numeri che danno sono sballati per una ragione semplice: che viene data una sola autorizzazione per intercettare tutti gli imputati, una media di 113 per processo, e che l'autorizzazione a intercettare non ha limiti di durata e comprende tutte le possibili forme di intercettazione. Quindi cercatevi un altro paragone, perché questo non funziona. (*Applausi dal Gruppo PD*).

La verità allora è davvero un'altra: voi avete colto l'occasione, in un momento assai imbarazzante, diciamo così, per il Governo e per la maggioranza, di nascondere agli italiani i pubblici misfatti, l'esercizio deviato dei pubblici poteri, l'uso privato e la dissipazione delle pubbliche risorse. Voi volete nascondere, voi vi nascondete. Voi non volete controllo (ma questo lo sapevamo già): il popolo che citate così spesso lo volete cieco

e sordo, manipolabile. Voi vi servite del popolo quando vi serve per celebrarvi, ma lo volete bue.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO (*PD*). Ho finito, signor Presidente. La *privacy* che dite di tutelare è la vostra, è l'ombra nella quale volete continuare a fare i vostri affari. Chi si accontenta nella maggioranza, chi fa finta di non saperlo, oggi non può non saperlo. Io che tremo – non come voi, che l'adoperate in maniera sguaiata e volgare – quando pronuncio la parola libertà, non in nome mio ma in nome d'altri, vi dico che qui oggi il mio Gruppo, che mi ha dato mandato sulla base di un'assemblea che abbiamo celebrato, non parteciperà al voto di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non parteciperemo perché noi vogliamo che risulti con ogni evidenza e con il rispetto sacro che abbiamo di quest'Aula e della legge il fatto che da qui comincia il massacro della libertà. (*Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PD e dei senatori Li Gotti e Gai. Molti senatori del Gruppo PD si alzano in piedi. Commenti dal Gruppo PdL*).

* GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*I senatori del Gruppo PD escono dall'Aula*).

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, credo che la scelta dei colleghi di abbandonare i lavori non rappresenti un atteggiamento democratico. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Questa è la verità del vostro atteggiamento: il disprezzo delle istituzioni, l'arroganza.

Ma noi parliamo, oltre che al Parlamento e al Governo, al Paese. Qualche attimo fa voglio darne atto, il senatore Li Gotti, ad esempio, ha riscontrato la correttezza delle procedure. Alcuni colleghi dell'Italia dei Valori avevano occupato l'Aula ed occupato i banchi del Governo; si è dovuto differire di qualche minuto l'inizio del voto per poter sgomberare l'Aula. Siccome fuori dall'Aula qualcuno protesta, si è dato atto da parte di quel Gruppo in quest'Aula della correttezza delle procedure. Il Parlamento si rispetta con la presenza, con il voto e con il dibattito. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Sono due anni che questa legge è in discussione; il voto di oggi arriva dopo riunioni numerose delle Commissioni alla Camera e al Senato, dopo confronti di ogni natura e modifiche. Noi siamo orgogliosi delle modifiche che abbiamo apportato anche con la discussione con la società civile, con le realtà del mondo delle professioni e financo all'interno della maggioranza, all'interno di un grande partito: il Popolo della Libertà è il primo partito d'Italia perché sa confrontarsi e sa applicare al suo interno il metodo della democrazia che voi oggi ancora una volta ignorate e calpestate. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Ma forse vanno via perché alla Camera dei deputati, quando si votò questa legge – si votò col voto segreto – avemmo più voti di quelli della maggioranza (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Molti di voi si vergognano di votare contro questa legge: perciò uscite dall'Aula.

In questi mesi abbiamo registrato tante dichiarazioni importanti. Un uomo della sinistra come Giuliano Pisapia ha detto che una legge come questa era necessaria, perché ci sono stati troppi abusi nelle intercettazioni. Proprio Pisapia, uomo della sinistra e già Presidente della Commissione giustizia della Camera, aveva invocato l'autorizzazione da parte di organi collegiali. Vi siete dimenticati che nel 1995 la Corte costituzionale, con una sentenza sul diritto di cronaca, aveva detto che era legittimo il divieto di pubblicare atti processuali fino al termine delle indagini, proprio perché le pubblicazioni favoriscono i criminali. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Quindi è pubblicare tutto che aiuta il crimine e non mettere delle regole alle pubblicazioni. Noi attuiamo, forse in ritardo, una sentenza della Corte costituzionale del 1995.

Per quanto riguarda i dati che sono stati citati, sappiamo che l'Italia è il Paese di mafia, camorra e 'ndrangheta e quindi il numero delle intercettazioni, a volte, cresce a causa di questi fenomeni criminali. Eppure 137.000 italiani – 76 persone ogni 100.000 – sono intercettati. In Francia e in Gran Bretagna sono intercettate solo 5 persone ogni 100.000 abitanti. Anche negli Stati Uniti confermiamo che il numero delle intercettazioni è largamente inferiore a quello dell'Italia e negli Stati Uniti e altrove l'intercettazione è *l'extrema ratio* dell'attività investigativa, non c'è l'uso strumentale e costante, l'abuso dell'intercettazione che si fa in Italia. Gherardo Colombo, un ex magistrato, giorni fa ha detto: Si usino di più altri mezzi, è più faticoso, ma è importante farlo. Non sempre e non solo l'intercettazione.

Sull'informazione, un maestro di giornalismo come Piero Ostellino ha scritto il 23 maggio, sul «Corriere della Sera», che: «I processi, in uno Stato di diritto, si fanno in tribunale e non sui giornali, alcuni dei quali inclini per ragioni editoriali o politiche a fare strame della civiltà del diritto». Ha ragione Piero Ostellino e hanno torto coloro che vogliono solo fare il «copia e incolla». (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Lo ha ammesso anche un nemico di questa legge, Giulio Anselmi, Presidente dell'Ansa, quando ha detto che una legge era necessaria, perché non c'è la capacità del mondo delle professioni di autoregolamentarsi. «Abbiamo pubblicato intercettazioni inutili, coinvolgendo persone estranee alle indagini per storie pruriginose»: lo ha ammesso il Presidente dell'Ansa.

Il giornalismo di inchiesta è tutelato da questa legge e così il giornalista che scrive, che indaga, che accerta notizie. Avrei potuto limitarmi alla lettura di un articolo del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» di questa mattina, che manderò a tutti i colleghi in casella. Si legge di un colonnello della Guardia di finanza agli arresti domiciliari a Bari, il quale in una telefonata con una giornalista riferisce alcune notizie di interrogatori e poi le passa il magistrato, che dice alla giornalista: «Tutto bene? Come sarà l'articolo?».

Io sono un giornalista professionista: giornalisti che lavorano in questo modo sono la vergogna del giornalismo italiano. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Questo non è giornalismo. L'inchiesta che è in corso a Trani riguarda anche un magistrato: lo si legge sui giornali. E sapete chi era l'obiettivo? Indovinate un po'? Silvio Berlusconi, che non ha commesso nessun reato, ma bisogna usare intercettazioni, rapporti e contiguità tra magistratura, ahimè, anche qualche settore delle forze dell'ordine e i giornali per montare complotti tesi a ribaltare la volontà democratica del popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). E non la ribalterete in alcun modo! (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

GRAMAZIO (*PdL*). Bravo!

GASPARRI (*PdL*). Quando fu votata quasi all'unanimità, nell'altra legislatura, una legge del Governo Prodi – è stata ricordata prima: non era uguale a questa, ma era abbastanza severa. Noi veniamo accusati di essere nemici della stampa, ma sapete che cosa disse Massimo D'Alema? «Altro che multe da 3.000 e 5.000 euro: noi li dobbiamo chiudere quei giornali» disse D'Alema. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Ecco, io dico a D'Alema che noi difendiamo quella libertà di stampa che dà fastidio a lui e alla sua cultura politica. Ci riveli lui qualche segreto italiano su tante vicende che attendono ancora una parola di verità, dal fondo Oak a tanti altri fatti su cui la stampa poco scrive in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PdL*). (*Il senatore Lusi chiede al Presidente che i senatori dei Gruppi PdL e LNP seduti nei banchi dell'opposizione vengano allontanati*).

Anche quando fu varata la legge sul giusto processo, che modificava la Costituzione, si affermò che sarebbe finita la lotta alla mafia, ma non è stato così. Vi arrabbiate perché rivendichiamo il numero degli arresti dei mafiosi (otto mafiosi al giorno, da quando siamo al Governo, ha fatto bene il presidente Bricolo a ricordarlo, miliardi e miliardi di euro di beni confiscati alle cosche in tutta Italia), ma sapete perché, oltre che delle forze dell'ordine e dei magistrati seri, che ringraziamo ed elogliamo anche oggi, il merito è anche nostro? (*Applausi dal Gruppo PdL*). Perché quelle leggi, con il Governo ed in particolare con i ministri Alfano e Maroni, con tutto il Popolo della Libertà e con la Lega, le abbiamo votate in questo Parlamento. Voi invece avete votato contro le leggi antimafia, che sono l'orgoglio del centrodestra italiano! (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Quando siamo andati al Governo, i detenuti sottoposti al carcere duro *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario erano meno di 600, mentre oggi sono circa 700. Il ministro Alfano è un uomo coraggioso, perché firma questi provvedimenti per garantire la vittoria dello Stato e della legalità sul crimine! (*Applausi dal Gruppo PdL*). Questa è la verità che gli italiani conoscono.

Abbiamo corretto la norma sulle sanzioni previste per gli editori.

A proposito delle intercettazioni ambientali, ha detto una bugia la presidente Finocchiaro, perché con gli emendamenti che abbiamo intro-

dotto (forse non li ha letti, perché i colleghi dell'opposizione vanno e vengono, fanno ostruzionismo ma non sanno di che cosa parlano) abbiamo modificato il testo. Abbiamo allungato i termini per effettuare le intercettazioni: alla Camera erano di 60 giorni, invece il Senato – e ne siamo orgogliosi – ha portato a 75 giorni quel termine, che è prorogabile di ulteriori giorni: in teoria, all'infinito. Per mafia e terrorismo e nei confronti dei latitanti, non ci sono limiti, nulla è stato modificato, si può intercettare e indagare *ad libitum*, per garantire la sicurezza dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ripeto, sulle intercettazioni ambientali abbiamo aperto alle proposte di modifica con gli emendamenti presentati in queste ore, quindi è falso ciò che è stato detto poc'anzi dalla senatrice Finocchiaro.

Vogliamo impedire l'abuso, le intercettazioni a strascico. Abbiamo introdotto meccanismi più attenti e severi. Non ci sarà peraltro la sostituzione automatica del PM: ciò dimostra che abbiamo ascoltato le osservazioni ragionevoli, quando sono state formulate.

Abbiamo voluto ricordare che, nella Costituzione repubblicana, oltre all'articolo 21 – sacrosanto – sulla libertà di espressione, c'è anche l'articolo 15, il cui testo voglio leggere a conclusione del mio intervento: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

Vogliamo coniugare la libertà dell'investigazione e la persecuzione dei reati con la libertà del cittadino. Siamo quindi nel solco della Costituzione, nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale e pertanto votiamo sì, orgogliosi e convinti come sempre, su questa legge! (*Prolungati applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi della maggioranza seduti nei banchi dell'opposizione di raggiungere i posti rispettivamente assegnati. (*Commenti del senatore Di Giovan Paolo*).

BONINO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONINO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi senatori radicali parteciperemo alla votazione e voteremo convintamente no.

A volte, presidente Gasparri, alzare la voce e urlare serve a coprire l'inconsistenza e la fragilità delle motivazioni. (*Proteste e commenti ironici dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BONINO (*PD*). No. Il decoro e l'attenzione istituzionale che abbiamo sempre dimostrato li potreste anche guardare con un po' più di rispetto. Scusatemi, colleghi! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Voteremo no perché non abbiamo fiducia nel merito delle politiche che di volta in volta proponete, anzi imponete, a questa Assemblea, a cominciare da questa. Ma di quale tutela della *privacy* parliamo, senatore Gasparri? Cosa c'entra? Avete tolto persino la registrazione audio di Radio Radicale dei processi. Che cosa c'entra questo con la *privacy*? I processi sono costituzionalmente pubblici. (*Applausi del senatore D'Alia*). Quindi cosa c'entra in tutto questo?

DIVINA (*LNP*). Riguarda i processi!

BONINO (*PD*). Appunto! Quindi, la registrazione radiofonica è una tecnologia come un'altra.

Ma voteremo no perché, signori del Governo, signori colleghi, non è possibile sentire da voi – e da molti, tra l'altro – espressioni come «libertà d'informazione», «libertà e correttezza dell'informazione», che questo Paese non sa neppure cosa siano da tanto tempo, tra lottizzazioni, occupazioni, usurpazioni di tutti gli spazi possibili e relative espulsioni di tutti coloro che, non conniventi e neppure complici, esprimono idee diverse. Ma un no, presidente Gasparri e Governo, ancora più convinto è al metodo, che è fuori da qualunque accettabile procedura regolamentare con cui governate, con cui avete governato questo procedimento in una china rovinosa in cui trascinate anche le istituzioni parlamentari.

Per questo motivo, esprimiamo il nostro no perché resti agli atti – e resti scritto – perché per noi Radicali la forza dei numeri ed i diritti inalienabili non coincidono; anzi, in un sistema democratico i diritti inalienabili non si mettono mai neppure ai voti. Ci sono invece diritti costituzionali che in questo provvedimento avete negato e calpestato.

Per questo, il nostro no, rispettoso delle istituzioni, è decisamente convinto nel merito. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, dispongo la riammissione dei senatori dell'Italia dei Valori precedentemente allontanati dall'Aula.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Caliendo, Mantica e Sacconi. Sono le uniche richieste di voto anticipato pervenute alla Presidenza, che accoglierei, considerato, tra l'altro, che vengono da componenti del Governo.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(*I predetti senatori rispondono all'appello*).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Incostante*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Incostante.

La senatrice Segretario VICARI e, successivamente, il senatore Segretario STRADIOTTO fanno l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza la *vice presidente BONINO - ore 13,06 - indi il presidente SCHIFANI - ore 13,15 -*).

Rispondono sì *i senatori*:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini,

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti,

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Comincioli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo,

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina,

Esposito,

Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo,

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo,

Izzo,

Latronico, Lauro, Lenna, Leoni, Licastro Scardino, Longo,

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso,
Nania, Nespoli, Nessa,
Orsi,
Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pittoni, Pontone, Possa,
Quagliariello,
Ramponi, Rizzi, Rizzotti,
Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilìa, Spadoni Urbani, Speciali, Stancanelli, Stiffoni, Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro,
Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini,
Zanetta, Zanoletti.

Rispondono no *i senatori*:

Astore,
Belisario, Bianchi, Bonino, Bruno, Bugnano,
Caforio, Carlino,
D'Alia, De Toni, Di Nardo,
Fosson,
Giai, Giambrone, Gustavino,
Lannutti, Li Gotti,
Mascitelli,
Pardi, Pedica, Poli Bortone, Poretti,
Russo, Rutelli,
Sbarbati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	191
Senatori votanti	189
Maggioranza	95
Favorevoli	164
Contrari	25

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti, le proposte di stralcio e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge n. 1611 ed assorbiti i disegni di legge nn. 212, 547, 781 e 932.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato A**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere *a*), *b*), *d*), *e*)» sono inserite le seguenti: «e *h-bis*), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico».

5. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-*ter*. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».

6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-*bis*».

7. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

8. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente».

di cui all'articolo 616-*bis* del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».

9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - (*Limiti di ammissibilità*). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;

g) delitti previsti dall'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

10. Dopo l'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-*ter*. - (*Riprese visive*). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice.

Art. 266-*quater*. - (*Intercettazione di corrispondenza postale*). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle

intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».

11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati»;

b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autoriz-

zato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento ai sensi del comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

15. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. - (*Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza*).
- 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'e-

secuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

16. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

17. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

18. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

19. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».

20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni*). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenni previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale».

23. All'articolo 380, comma 2, lettera *m*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*)», sono inserite le seguenti: «*e*), *e-bis*)»,».

24. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelado territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 379-*bis*. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:

«Art. 616-*bis*. (*Riprese e registrazioni fraudolente*). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;

c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa»;

d) all'articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

e) dopo l'articolo 617-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni»;

f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

g) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-*ter*, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-*bis*. - (*Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-*ter*, del codice di procedura penale e 89, comma 2-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

28. Dopo l'articolo 25-*novies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*decies*. - (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

29. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della

trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (*Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali*). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».

32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».

33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può

essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.

35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

36. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera *c)*»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 154, comma 1, lettere *c)* e *d)*, il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione dispo-

sta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-*bis*,».

38. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».

39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-*bis*, 329, 329-*bis* e 380, comma 2, lettera *m*), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.

42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Non posto in votazione. Approvato, con voto di fiducia, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE (*)

1.1000

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.».

2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario.».

3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.».

4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.».

5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2 *bis*.».

6. Dopo il comma 6 *bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-*ter*. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.».

7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-*bis*.».

8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.».

9. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616 *bis* del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».

10. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;

g) delitti previsti dall'articolo 600 *ter*, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater.1* del medesimo codice.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reite-

rabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'art.267, comma 3 *bis*.».

11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.;

1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.»;

b) il comma 1 *bis* è sostituito dal seguente:

«1 *bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.»;

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'art. 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.

3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico

ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-quater. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;

e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3 *ter*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».

12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;

b) dopo il comma 3 *bis* è inserito il seguente:

«3 *ter*. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero.

Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E' vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. E' vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.

6-*ter*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-*bis*. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di in-

tercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.».

13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416 *ter*, 419, 600 *ter*, secondo comma, e 600 *quinquies* del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».

15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6 *bis*».

16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 *bis*. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.».

17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 *ter* è inserito il seguente:

«2 *quater*. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».

18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure.».

19. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3.».

20. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

21. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.».

22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329 *bis.* - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.».

23. All'articolo 380, comma 2, lettera *m*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e *bis*),».

24. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 *bis.* Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.».

25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2 *ter* e 2 *quater*.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.

2-*ter*. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelado territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-*quater*. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;

d) il comma 3 *bis* è abrogato.

26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal Presidente della Corte di Appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.».

27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379 *bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 379 *bis*. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del

proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.»;

b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:

«Art. 616 *bis*. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;

c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

d) all'articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;

e) dopo l'articolo 617 *sexies* è inserito il seguente:

Art. 617 *septies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
- Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.»;

f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

g) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6 *ter*, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.»;

h) Al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-*bis*. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). -Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3 *ter*, del codice di procedura penale e 89, comma 2 *bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032.».

28. L'art. 25 novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:

«Art. 25 *decies*. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25 *undecies*. (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*).

1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, comma quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.

2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.».

29. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento.»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 *bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.».

30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90 *bis*. (*Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali*). 1. Entro il 31 marzo di ogni

anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.».

31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

4-*ter*. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale.».

32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari.».

33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.

35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

36. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 139, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5 *bis*, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5 *bis* è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5 *bis*,».

38. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«*h-bis*) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.».

39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione

o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11.

40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7 *bis*, 329 e 329-*bis* del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.

42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Per l'ordine del giorno, gli emendamenti e la proposta di stralcio non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1611, si rinvia al Fascicolo n. 1 degli emendamenti del 31 maggio 2010 e all'Annesso n. 3 del 9 giugno 2010.

Per i disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1611 si rinvia agli Atti Senato nn. 212, 547, 781 e 932.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Colli, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Izzo, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Thaler Ausserhofer, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, dalle ore 10,30, per attività di rappresentanza del Senato; Mauro, per attività di rappresentanza del Senato; Randazzo, per attività del Comitato parlamentare per le questioni degli italiani all'estero; Coronella e De Angelis, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 9 giugno 2010, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni approvate nella seduta dell'8 giugno 2010 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010) 145 def.) (*Doc. XVIII*, n. 40);

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010) 145 def.) (*Doc. XVIII*, n. 41).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Valditara Giuseppe, Menardi Giuseppe, Musso Enrico, Saia Maurizio, Baldassarri Mario

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia (2241) (presentato in data 09/6/2010).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Soliani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01365 della senatrice Baio ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 9 giugno 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 83

BIANCHI: sul vaccino antipneumococco Synflorix (4-02051) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)

BIONDELLI: sull'acufene (4-02177) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)

COSTA: sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-02894) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-03112) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

DE TONI: sulla ripartizione dei pensionamenti anticipati (4-00147) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

DELLA SETA: sulla tutela della biodiversità in Italia (4-02593) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

FASANO: sul porto di Acciaroli (Salerno) (4-02571) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

GALPERTI: sull'utilizzo di un edificio della Polizia municipale del Comune di Chiari (Brescia) da parte di assistenti civici per la sicurezza urbana (4-02179) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GARAVAGLIA Mariapia: sul Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti (4-02944) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

GENTILE: sulla legittimità della nomina del direttore dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (4-01949) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)

GIAMBRONE, BELISARIO: sulle nuove norme tecniche sulle costruzioni (4-02578) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

- LANNUTTI: sull'acquisto da parte di una banca libica di azioni di Finmeccanica (4-01752) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sulla politica creditizia delle banche verso le imprese, con particolare riferimento al salvataggio di una società del gruppo Zunino (4-01887) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sull'inadeguata gestione delle strade vicinali site nel Comune di Monte Argentario (4-01958) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
su un progetto relativo all'informatizzazione di atti processuali del Tribunale di Teramo (4-02482) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sul collocamento di obbligazioni della società Snai (4-02639) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- LANNUTTI, BELISARIO: sui continui ritardi che si registrano nell'ambito del servizio ferroviario regionale (4-02376) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- MARINARO: sul dissesto finanziario del Comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) (4-02567) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MASCITELLI, BELISARIO: sulla realizzazione della nuova sede compartimentale ANAS de L'Aquila a seguito degli eventi sismici (4-03132) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- PINZGER: sui problemi provocati dall'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle piccole imprese (4-03009) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)
- POLI BORTONE: sulla correttezza delle procedure per le elezioni amministrative del 2009 svoltesi nel Comune di Villa Castelli (Brindisi) (4-02768) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-02911) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
sulla riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento (4-03003) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- PORETTI, PERDUCA: sulla composizione del Consiglio superiore di sanità (4-02741) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- SARO ed altri: sui problemi provocati dall'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole (4-03004) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)
- SBARBATI: sulla regolamentazione delle attività libero-professionali dei «lavoratori della conoscenza» (4-03133) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
- TOTARO: sulla gestione della ASL1 di Massa Carrara (4-02716) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- ZANOLETTI: sulla qualità dell'acqua minerale confezionata in bottiglie di plastica in Pet (4-02368) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
sul recupero del verde urbano (4-02761) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)
sulla tutela della biodiversità in Italia (4-02963) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA, FIORONI, ROSSI Nicola. –
Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

con il cosiddetto «conto energia» viene regolato il sistema di incentivazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici;

per la fine del 2009 era attesa l'approvazione, da parte del Governo, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, del nuovo sistema di incentivazione così da poter offrire un quadro di certezze agli investitori;

dall'inizio del 2010, con ripetuti annunci, viene continuamente rinviata tale adozione e lo stesso Ministero ha più volte dichiarato pubblicamente di aver inviato la versione concordata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Conferenza unificata, la quale, nella prima seduta utile, compatibilmente con la pausa elettorale, ne avrebbe inserito all'ordine del giorno la trattazione;

come sottolineato da diverse associazioni di settore nei giorni scorsi, tale documento, in realtà, non è stato ancora trasmesso da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Conferenza unificata e, conseguentemente, mai inserito all'ordine del giorno delle varie sedute svolte in questi ultimi mesi;

tale indeterminazione nei tempi e negli stessi contenuti del nuovo «conto energia», per i quali si susseguono ripetute anticipazioni giornalistiche e diverse ipotesi di riduzione degli incentivi attualmente in vigore, stanno procurando disorientamento tra gli operatori e un sostanziale blocco di investimenti dopo il 2010;

una così lunga fase di incertezza rischia, altresì, di orientare verso altri Paesi gli investimenti esteri da parte di gruppi imprenditoriali e soggetti finanziari internazionali, mettendo in crisi uno dei pochi esempi di attrazione da parte dell'Italia di capitali esteri;

il fotovoltaico è tra le fonti di produzione di energia a più basso impatto ambientale e ha prodotto negli ultimi cinque anni circa 20.000 nuovi posti di lavoro; rappresenta inoltre una delle modalità più significative per contribuire al raggiungimento da parte del sistema-Italia degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del 2020,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno a tutt'oggi impedito l'adozione del nuovo «conto energia» e hanno determinato la mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata;

quali siano i tempi per la presentazione del provvedimento in questione;

quali siano i contenuti e gli indirizzi a cui il Governo intenda ispirare la nuova normativa, che dovrà valere dal 2011, così da poter consentire agli operatori del settore, nonché agli stessi cittadini interessati, di poter programmare al meglio i propri investimenti in impianti fotovoltaici.

(3-01372)

SARO, LENNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che secondo quanto riportato nel *dossier* «Usi termici e fonti rinnovabili» di novembre 2009 a cura dell'ufficio studi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) «l'Italia è molto in ritardo negli usi termici delle fonti rinnovabili, mentre sta rapidamente crescendo (anche se a caro costo) la quota di generazione elettrica. Occorre e conviene colmare questo ritardo, e rivedere in aumento il peso degli usi termici delle rinnovabili nel soddisfare quella quota del 17 per cento al 2020 che la Commissione europea ci ha assegnato. Questo vuole anche dire una riduzione della pressione sugli usi elettrici, che renda gli obiettivi più realistici e meno costosi»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

circa un terzo delle fonti fossili utilizzate in Italia è destinato alla produzione di calore;

una sostanziale riduzione dell'impiego delle fonti fossili potrebbe derivare dall'uso della fonte solare per le applicazioni termiche (produzione di acqua calda per usi sanitari e di processo);

negli ultimi anni sono state introdotte in Italia ingenti incentivazioni all'uso della fonte solare per la produzione di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica ed eolica;

in particolare, con una serie di strumenti normativi adottati tra il 2003 e il 2007, è stato introdotto e consolidato il cosiddetto «conto energia», meccanismo in forza del quale l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici è finanziata dallo Stato per 20 anni con un costo compreso tra 34 e 47 centesimi di euro al kilowatt/ora (kWh), cioè a circa il 600 per cento della quotazione corrente del kWh alla borsa elettrica;

l'incremento del prezzo medio di energia elettrica crea una distorsione del mercato;

la tecnologia fotovoltaica è, inoltre, incentivata da finanziamenti in conto capitale;

detti incentivi, posti a carico degli utenti elettrici attraverso la componente A3 della tariffa elettrica, si applicheranno fino al raggiungimento di un obiettivo complessivo nazionale di potenza fissato in 3 Gigawatt (GW) al 2016 e avranno effetto per i 20 anni successivi, ovvero fino al 2036;

una potenza di 3 GW ogni anno è in grado di produrre circa 3 miliardi di kWh elettrici, il cui valore di mercato è di 200.000 euro all'anno a fronte di un costo di 1,2 miliardi di euro all'anno, per 20 anni (con un onere complessivo di 24 miliardi di euro) sostenuto dagli utenti elettrici italiani e una riduzione di circa 1 MT all'anno (milione di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno) dell'utilizzo di fonti fossili (su 14 MTep stabiliti dagli accordi europei, ovvero circa il 6 per cento);

considerato, inoltre, che:

in Italia il settore del solare termico ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo significativo, passando da un mercato di 130 Megawatt (MW) termici del 2006 a quasi 300 MW del 2008;

il valore dell'installato *pro capite*, tuttavia, è di soli 18 kW termici per 1.000 abitanti, contro i 280 kW dell'Austria e i 36 kW della media europea;

con un incentivo di 19 miliardi di euro alle applicazioni termiche dell'energia solare si raggiungerebbe l'obiettivo di 1 metri quadrati installato per abitante, con conseguente risparmio di 3,6 MTep da fonti fossili (cioè un contributo del 25 per cento ai fini del raggiungimento degli obiettivi che ci sono imposti dagli accordi europei);

i benefici socio-economici derivanti dalla realizzazione di tale ipotesi comprenderebbero, oltre al raggiungimento a un minor costo degli obiettivi imposti dalla Unione europea, la creazione di occupazione e ricchezza nonché una significativa riduzione di costi per i cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di riequilibrare il mercato, modificando gli incentivi del kWh elettrico da fotovoltaico e adeguandolo al valore di mercato della borsa elettrica;

se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di incentivare l'utilizzo delle applicazioni termiche dell'energia solare.

(3-01373)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la manovra fiscale correttiva approvata dal Consiglio dei ministri con decreto-legge n. 78 del 2010 colpisce duramente ed indiscriminatamente il settore cultura;

l'assegnazione prevista ai comitati nazionali per le celebrazioni nel 2010 era già stata rivista al ribasso dal Ministero dell'economia e delle finanze con un primo accantonamento di 48.094.000 ed un secondo di ulteriori 1.481.000;

in data 3 marzo 2010 la Consulta aveva deliberato comunque la rimodulazione dei contributi 2010, trasmessa in data 17 marzo alla competente commissione parlamentare, pari ad euro 3.029.590 contro i 5.084.172 previsti in un primo tempo;

tra i comitati nazionali che non riceverebbero il contributo risulta anche quello per la celebrazione del centenario della nascita di Mario Tobino, al quale erano stati assegnati, in data 3 marzo 2010, 90.000;

tale comitato aveva già pianificato la propria attività culturale e nello specifico l'inaugurazione dell'ex ospedale di Maggiano a Lucca dove il medico scrittore ha lavorato e vissuto;

il contributo, richiesto sulla base della legge n. 420 del 1997 e della legge n. 237 del 1999, si inserisce in una fattiva collaborazione, an-

che economica, con gli enti locali e con le fondazioni bancarie, che avevano condiviso l'attività culturale proposta,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire l'attività delle celebrazioni per Mario Tobino e per ripristinare, in virtù del rilievo culturale, dell'interesse nazionale e del livello scientifico degli studiosi coinvolti, il contributo di 90.000 euro, così come deliberato dalla Consulta nel mese di marzo 2010.

(3-01374)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) risulterebbero essere state bloccate le *fuel card* in uso per il prelievo automatico del carburante a pagamento, in quanto sarebbe scaduta la convenzione stipulata con la società convenzionata con Consip SpA;

il mancato rinnovo della convenzione rischia di provocare disfunzioni nei servizi di traduzione dei detenuti nelle aule di giustizia o presso altri istituti penitenziari, con conseguenti rischi per i processi in corso;

al personale del DAP, in servizio presso gli istituti penitenziari non sarebbe stato corrisposto il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate nei primi mesi del 2010;

considerato l'organico esistente, il lavoro straordinario risulta indispensabile per assicurare gli essenziali servizi d'istituto e per tutelare la sicurezza, anche in relazione al crescente sovraffollamento delle strutture penitenziarie e all'aumento di popolazione detenuta;

l'aumento della popolazione carceraria ed il sovraffollamento comportano, altresì, l'esigenza di assicurare le corrette condizioni igienico-sanitarie compatibili con il regime carcerario;

sarebbero stati ridotti i fondi per le mercedi ai detenuti, destinate ad assicurare il lavoro all'interno degli istituti di pena, e, di conseguenza, si dovrebbe procedere ad una riduzione dei detenuti lavoranti, rischiando così di far venire meno la principale finalità della detenzione mirante al recupero sociale e alla rieducazione del condannato,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per riattivare in tempi brevi la convenzione per le *fuel card* in uso presso il DAP;

se sarà corrisposto il pagamento ai dipendenti del DAP delle ore di straordinario prestate e come l'Amministrazione intenda provvedere per colmare le carenze di organico;

come l'Amministrazione intenda operare per assicurare, nelle attuali condizioni di sovraffollamento, le corrette condizioni igienico-sanitarie all'interno delle strutture carcerarie;

in base a quali criteri il Ministero abbia operato decurtazioni ai fondi destinati al pagamento delle mercedi ai detenuti lavoranti e se il Mi-

nistro in indirizzo sia a conoscenza delle conseguenze che tali riduzioni sono destinate a provocare.

(4-03306)

SARO, LENNA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione prevede che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra»;

il 9-10 marzo 2008 nel comune veneto di Sappada (provincia di Belluno) si è svolta una consultazione referendaria per il passaggio del predetto comune alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

il 71,73 per cento dei votanti si è dichiarato favorevole al cambiamento;

già nel mese di marzo del 2009 il Consiglio provinciale di Udine aveva approvato l'ordine del giorno avente ad oggetto «Sappada nella Provincia di Udine» con l'impegno di sostenere le iniziative che avessero l'obiettivo di ricomprendere il Comune di Sappada nei confini della regione Friuli-Venezia Giulia;

del pari, lo scorso 31 maggio 2010, il Consiglio provinciale di Belluno ha espresso parere favorevole al distacco del citato comune di Sappada dalla regione Veneto;

considerato che:

è agevole ritenere che il comune di Sappada possa rientrare nella competenza del circondario del Tribunale di Tolmezzo e, conseguentemente, della Procura di Tolmezzo;

conseguentemente il Circondario di Tolmezzo, che diverrebbe più esteso di quello del Tribunale di Udine, sarebbe gravato da un carico di lavoro maggiore;

l'attuale organico in dotazione al Tribunale di Tolmezzo, sia per quanto riguarda il personale amministrativo che il numero dei magistrati, non sarebbe, probabilmente in grado di far fronte alle sopravvenute esigenze;

a quanto risulta all'interrogante, già allo stato, nel Tribunale di Tolmezzo vi sono evidenti vacanze di posti,

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti che sia stato dato corso all'esito referendario richiamato in premessa e, in caso affermativo, se intenda favorire una rapida approvazione dei disegni finalizzati a ricomprendere il Comune di Sappada nella regione Friuli-Venezia Giulia;

se e quali iniziative intendano porre in essere al fine di assegnare al Tribunale, nel cui circondario il citato comune andrebbe a ricadere, la dotazione organica necessaria per far fronte alle nuove esigenze;

se e quali iniziative intendano assumere al fine di sopperire nell'immediato alle carenze di organico presenti presso il Tribunale di Tolmezzo.

(4-03307)

PERTOLDI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

Poste italiane, in questi ultimi anni, ha proceduto con un pesante piano di ridimensionamento del servizio postale sul territorio nazionale;

a seguito di tali piani di riduzione del servizio, sia in termini assoluti di giornate di effettiva apertura sia in termini di numero di ore lavorative, conseguenze rilevanti si sono verificate anche nella regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, nel territorio della provincia di Udine, determinando la penalizzazione del servizio postale anche in zone già svantaggiate, in cui gli uffici postali rappresentano, per molte persone, soprattutto anziane, l'unica possibilità di accedere ad una serie di servizi indispensabili;

nell'ambito del territorio della provincia di Udine si segnala, tra gli altri, il caso del comune di Lestizza, frazione di Nespoledo, il cui ufficio postale, ottenuto anni fa dopo un periodo di difficoltà, svolge una rilevante funzione sociale, con una operatività molto apprezzata dai cittadini anche delle comunità limitrofe e con una forte adesione, accanto al tradizionale servizio postale, anche alle nuove offerte di servizi dedicati a particolari forme di risparmio, all'investimento e alle proposte di polizze assicurative; l'ufficio postale di Nespoledo è ora inserito nei piani di riduzione delle giornate di apertura: tale decisione crea forti disagi ai cittadini e la preoccupazione che si tratti del primo passo per una futura soppressione dello stesso ufficio postale;

moltissimi cittadini di Lestizza, Nespoledo, Villacaccia, Pozzecco, Bertiole, Basagliapenta, Rivignano, Campoformido, Galleriano e Basiliano, riunitisi spontaneamente in un comitato, preoccupati che nella zona del medio Friuli Poste italiane proceda gradualmente con ridimensionamenti e poi con chiusure inaccettabili di uffici postali, hanno presentato, ai diversi livelli istituzionali, varie petizioni, raccogliendo migliaia di firme, senza tuttavia ottenere alcun riscontro,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo per evitare il pesante ridimensionamento del servizio postale nella regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, nella zona del medio Friuli, comprendente i comuni di Lestizza, Basiliano, Bertiole, Campoformido, Codroipo e Rivignano, e nelle zone montane, già penalizzate dai molti disagi nell'erogazione di importanti servizi pubblici con alta rilevanza sociale.

(4-03308)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

già il 13 novembre 2009 sul quotidiano «Il Sole 24 Ore», in un articolo a firma di Morya Longo dal titolo «Obbligazioni in default: su

9 miliardi 7 sono andati in fumo», la giornalista si occupò anche dell'azienda Ondulati La Veggia di Reggio Emilia descrivendo il lancio di un *bond* da 100 milioni di euro avvenuto nel 2001 ed emesso da una società lussemburghese ed il successivo fallimento di entrambe le società;

successivamente la società La Veggia con una serie di operazioni quali concordati, amministrazione controllata ed altro, avallate dal giudice fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia, ha perso il possesso di tutti i propri beni, a danno di migliaia di risparmiatori, si parla di circa 8.000 persone,

l'interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti corrispondente al vero quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non sia opportuno promuovere gli idonei accertamenti per verificare eventuali responsabilità disciplinari da parte dei magistrati del Tribunale di Reggio Emilia.

(4-03309)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il disastro ambientale causato dal petrolio fuoriuscito dal pozzo della British Petroleum nel Golfo del Messico è uno tra i più gravi della storia e perdura da settimane nonostante i tentativi messi in atto per arginarne la fuoriuscita;

la chiazza si estende nel Golfo del Messico per un raggio di 200 miglia, 320 chilometri e sta attaccando contemporaneamente quattro Stati;

la marea nera ha raggiunto le coste della Louisiana, contaminandone le spiagge, ha causato la morte di diverse specie animali e ha messo a rischio alcuni degli ambienti più importanti per la vita marina dell'intero pianeta con specie uniche;

secondo gli scienziati il petrolio, una volta depositato sui fondali, bloccherà il metabolismo dei microrganismi che sono alla base dell'intera catena alimentare di quell'area;

in futuro, causerà gravissime conseguenze per gli abitanti, le specie animali e la biodiversità negli Stati coinvolti;

il ritorno all'equilibrio del sistema avverrà dopo moltissimi anni; ritenuto che:

in caso di catastrofi ambientali come questa è importantissimo un intervento pronto e coordinato a livello internazionale indipendentemente dall'area in cui si è verificato l'evento;

reti di servizi interconnesse, a livello sovranazionale, se ben funzionanti, possono interagire con apporti tecnici e scientifici a vari livelli per limitare i danni dell'ecosistema marino salvando aree ricche di abitanti unici, spesso, a rischio di estinzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'esercizio delle azioni di competenza, non ritengano opportuno promuovere strategie di cooperazione internazionale onde agevolare procedure di pronto intervento tecnico e scientifico e, ove sia necessario, anche economico, a vari livelli;

se intendano sensibilizzare le Istituzioni internazionali perché si programmi la partecipazione a un nuovo fondo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), finanziato dai Paesi membri, per far fronte ai disastri ecologici e alle catastrofi naturali.

(4-03310)

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che in zootecnia biologica il pascolo è ritenuto fondamentale per la produttività e la salute degli animali allevati in quanto durante il pascolo l'animale manifesta il suo comportamento naturale e ritrova le sue abitudini alimentari;

considerato che:

andrebbero distinti i pascoli per produzioni che hanno bisogno di sostanze particolari per ottenere prodotti di qualità che esaltino la specificità del prodotto (ad esempio pecore, vacche all'alpeggio) dai pascoli per produzioni che hanno bisogno di maggiore apporto nutritivo (ad esempio vacche da latte);

in questo periodo alle attività zootecniche si addebita il fatto di produrre emissioni ritenute inquinanti e pericolose per l'ambiente, pur se i risultati rilevati dal calcolo della cosiddetta «impronta di CO₂» andrebbero approfonditi;

gli agricoltori biologici sono favorevoli ed interessati al pascolo spontaneo, all'uso di specie e varietà locali di foraggi, perché convinti che possano migliorare lo stato di benessere degli animali;

ritenuto che:

sia utile lavorare sul miglioramento dei pascoli, usare sostanze giuste ai diversi ambienti, condurre ricerche approfondite sugli ecotipi locali;

sia necessario dimostrare, con importanti studi scientifici, che, come si ritiene in zootecnia, il sistema di allevamento biologico al pascolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere dell'animale, non è inquinante, ma anzi protegge l'ambiente e la biodiversità e quindi andrebbe diffuso e sostenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazionali;

il pascolo può aiutare a rilanciare l'immagine delle produzioni biologiche animali,

si chiede di sapere:

se, il Ministro in indirizzo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ritenga utile promuovere ricerche adeguate per chiarire quale sia il pascolo più adatto nelle diverse regioni, e per approfondire studi sugli ecotipi locali, al fine di ottenere buone produzioni;

se, in un momento in cui le attività zootecniche vengono da alcuni considerate inquinanti e pericolose per l'ambiente, non ritenga necessario provare, con solidi risultati scientifici, che il sistema di allevamento biologico al pascolo, attuato in modo corretto e nel rispetto del benessere animale, può proteggere l'ambiente e la biodiversità e quindi deve essere sostenuto dalle politiche agricole comunitarie e nazionali.

(4-03311)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge n. 229 del 2005, che dispone per i soggetti danneggiati da vaccino un ulteriore indennizzo rispetto a quello riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992, ha previsto, all'articolo 2, una specifica Commissione per la definizione del corrispettivo da erogare ai beneficiari;

in tema di concessioni assistenziali e indennizzi per i danneggiati da vaccino emerge una problematica relativa a ritardi costanti nei pagamenti nonché a contrasti per inadeguate elargizioni dei benefici;

le somme stanziata annualmente non riescono a garantire la completa ed equa erogazione dei fondi ai danneggiati;

molteplici contenziosi, tutt'ora pendenti, vedono confrontarsi categorie di vaccinati su fronti avversi per poter rientrare tra coloro che verranno indennizzati in funzione di liste che, a tutt'oggi, il Ministero della salute non ha redatto;

la Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005 ha funzione di autorità (giuridica, medica e amministrativa) proprio per la definizione degli indennizzi, ma l'allora Ministro della salute, Onorevole Livia Turco, adottando propri decreti, la ha di fatto scavalcata;

numerose sentenze ed ordinanze hanno riconosciuto la ragione dei ricorrenti in sede di giudizio, individuando l'inidoneità delle direttive adottate dal Ministero senza preliminare parere della Commissione di cui al citato art. 2;

così ancora si è espressa una recente sospensiva del TAR del Lazio n. 1414 del 2010, che ha evidenziato la carenza del preliminare parere della Commissione nelle decisioni adottate dal Ministero;

altri contenziosi vedono, ancora, come oggetto di contesa l'inadeguatezza del beneficio in relazione alla gravità del caso specifico, dal momento che il beneficio erogato è stato dimezzato a coloro i quali, per gravi condizioni, necessitano di assistenza, mentre, nei casi di condizioni non gravi, dove non si configura la richiesta di assistenza, il beneficio è stato devoluto per intero;

considerato che:

esautorata la sopra citata Commissione, la qualificazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza avviene ora, al di fuori da ogni criterio, per autodichiarazione, senza quindi nessun sistema di verifica, che oggi risulterebbe fondamentale ai fini del controllo della spesa pubblica;

la legge ha previsto uno stanziamento annuo di 35 milioni di euro che, a tutt'oggi, non hanno mai garantito la copertura del numero completo dei danneggiati, 850 circa, i quali, con le modalità di indennizzo attualmente previste, determinano una spesa di oltre 65 milioni di euro;

in funzione della spesa prevedibile, si ritiene possibile garantire un operato equo e socialmente utile tramite la riattivazione della citata Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005, date le costanti e pendenti situazioni di disagio e di necessità di gestione della questione che, a tutt'oggi, il Ministero non sembra essere riuscito a contenere o risolvere;

il tempo trascorso tra la promulgazione della normativa e la persistenza di contenziosi inerenti all'applicazione della stessa (con un incremento di costi che potrebbe essere evitato) è prova evidente che vi è urgente necessità di riorganizzare quanto previsto dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, in assenza dell'attività della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 229 del 2005, la qualificazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza per i danneggiati da vaccino avvenga ora per autodichiarazione, e se siano stati monitorati i 3.283 casi emergenti di possibili reazioni avverse da vaccinazioni a livello nazionale per l'anno 2009, da cui potrebbe emergere un costo medio di indennizzo annuo stimabile, approssimando per difetto, per ogni singolo caso, a più di 200.000 euro;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'immediata riattivazione della Commissione, già prevista dalla legge, al fine di regolamentare quanto oggi ancora poco chiaro e costantemente di fronte a corti di giudizio.

(4-03312)

LANNUTTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il turismo.* – Premesso che:

la città di Orvieto (Terni), che domina la valle sottostante dove scorrono i fiumi Paglia e Chiani poco prima di confluire nel Tevere, si trova nella parte sud-occidentale dell'Umbria, confina con la provincia di Viterbo, nel Lazio, insediata su una rupe di tufo, a 325 metri sul livello del mare. Questa enorme piattaforma in tufo vulcanico brunastro, che si solleva dai venti ai cinquanta metri dal piano della campagna, fu creata dall'azione eruttiva di alcuni vulcani, che depositarono un'enorme quantità di materiali;

Orvieto, con 281 chilometri quadrati di superficie, è uno dei cinquanta comuni più estesi d'Italia. Il punto più alto è il monte Peglia (837 metri sul livello del mare), al confine con il comune di San Venanzo. Il territorio di Orvieto è parte della Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana e parte di esso insiste nel Parco fluviale del Tevere, parco regionale dell'Umbria nato come area protetta del WWF nel 1990;

la città di Orvieto, con la bellissima cattedrale della diocesi cittadina, il Duomo, capolavoro dell'architettura gotica italiana, la cui facciata, decorata da una grande serie di bassorilievi e sculture realizzati dall'architetto senese Lorenzo Maitani, è gemellata con le città di: Givors ed Avignone (Francia); Maebashi (Giappone); Betlemme (Palestina); Aiken (Stati Uniti d'America); Seinjoki (Finlandia); Kercem (Malta);

oltre al Duomo altre splendide Chiese catturano l'attenzione dei viaggiatori e dei turisti che arrivano appositamente per mirarne i passati splendori come: la Chiesa di San Giovenale (1004); la Chiesa di Sant'Andrea, costruita sulle rovine di un tempo pagano e di una chiesa paleocristiana; la Chiesa di San Domenico con il Mausoleo del cardinale De

Braye realizzato da Arnolfo di Cambio; la Chiesa di San Ludovico e la Chiesa di San Francesco, costruita nel XIII secolo;

le caratteristiche bellezze di Orvieto e delle Cattedrali e la sua posizione geografica nel cuore dell'Italia attraggono frotte di turisti che arrivano nella città da ogni parte del mondo, contribuendo in tal modo anche a sostenerne l'economia;

la parte bassa, Orvieto Scalo, è attraversata da una linea ferroviaria ad alta velocità che collega la dorsale tirrenica, da Napoli a Milano, fino a Torino, con la stazione ferroviaria, ed un casello dell'autostrada del Sole, posto a pochi chilometri dalla città, offre la possibilità ai turisti di raggiungere il comprensorio del Tevere;

secondo notizie di stampa, la stazione ferroviaria di Orvieto rischia di chiudere nell'ambito della ristrutturazione aziendale di Ferrovie dello Stato volta alla soppressione di stazioni all'interno della Direzione territoriale produzione di Firenze, la cui giurisdizione ricade anche sul territorio umbro: da Città Pieve fino alla stazione di Attigliano;

oltre a configurare una ulteriore perdita di posti di lavoro, la soppressione del servizio di una stazione ferroviaria strategica andrebbe a colpire migliaia di pendolari (oltre 2.000 giornalieri) che tutti i giorni si muovono tra Roma e Firenze, senza contare i turisti che, mediante la «Porta di Orvieto», come è definita la stazione, utilizzano il treno per raggiungere la città;

sono giunte all'interrogante segnalazioni dei comitati dei pendolari, che cercano di scongiurare il declassamento e la chiusura della stazione di Orvieto, la quale potrebbe configurare un degrado sia dal punto di vista ambientale che nelle condizioni di sicurezza;

la presenza del dirigente movimento, che secondo voci verrebbe soppressa, consente di far uscire e rientrare i treni sulla direttissima, senza perdite di tempo, per rispondere ad eventuali guasti e disfunzioni causati dai ritardi dei treni dei pendolari, che spesso subiscono i disagi più gravi per le proprietà concesse all'alta velocità;

considerato che:

Ferrovie dello Stato e Trenitalia, che sembra abbiano smarrito la principale missione di pubblico servizio inseguendo chimere di tagli ed economie di scala a carico, spesso, dei viaggiatori, hanno anche il dovere di garantire un servizio adeguato all'utenza, posto che alcune scelte strategiche, come la soppressione di alcuni treni, ad esempio il Roma - Nizza ex fiore all'occhiello delle ex FS, hanno creato enormi disagi ai viaggiatori che volevano raggiungere la Costa Azzurra, senza apparenti vantaggi economici per l'ente ferroviario;

a giudizio dell'interrogante, enti che svolgono i servizi pubblici in regime di concessione non possono comportarsi secondo i parametri delle esclusive convenienze economiche, ma sono obbligati a prestare attenzione al cosiddetto «servizio universale», senza mortificare le esigenze dei territori e dei pendolari obbligati spesso a servirsi di servizi la cui qualità spesso lascia a desiderare;

a settembre 2011 il carico di traffico residuo dell'alta velocità sembra verrà occupato dal nuovo operatore, il NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), con il rischio evidente che, oltre ad Orvieto, anche altre stazioni possano chiudere drasticamente le porte di accesso all'alta velocità, penalizzando ulteriormente i già vessati pendolari che viaggeranno ad andamento lento ed alternato,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti, e, in caso affermativo, come intenda intervenire per evitare la chiusura di una stazione importante come Orvieto;

se non ritenga che questa politica finirà per penalizzare proprio le risorse più importanti dell'Italia, costituite dai beni culturali e dal turismo;

se la politica ferroviaria di ferrovie dello Stato e Trenitalia, che negli ultimi due anni sembra aver inflitto ulteriori penalità e disagi ai viaggiatori, specie se pendolari, che, viaggiando in treno anziché in auto, si fanno carico del rispetto dell'ambiente, sia condivisa dal Governo e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare di mortificare l'Umbria e il prezioso bacino di utenza, costituito da pendolari, turisti ed imprese che si servono della stazione di Orvieto.

(4-03313)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

sono giunte all'interrogante segnalazioni di 320 concorsisti, vincitori ed idonei, del concorso indetto dall'INPS per 50 posti di impiegati amministrativi fascia B-B1, le cui prove sono terminate ad aprile, e sono tuttora in attesa della graduatoria finale;

l'art 97 della Costituzione sancisce che si accede nella pubblica amministrazione (PA) attraverso un regolare concorso pubblico;

nonostante ciò l'ente ricorre, a giudizio dell'interrogante un po' troppo spesso, allo strumento del contratto di somministrazione lavoro per ricoprire esattamente le mansioni del B1, che spetterebbero ai vincitori del concorso, tramite contratti di lavoro interinale. L'ultimo è stato sottoscritto 3 mesi fa dall'ente per la somministrazione di 900 lavoratori interinali (*part-time*) per 12 mesi, per espletare specificatamente le mansioni della fascia B1. Il costo dell'intero contratto è di 24 milioni di euro;

gli idonei che hanno superato il concorso hanno maggiore diritto di lavorare nella PA rispetto ad un soggetto che non ha superato un concorso pubblico;

considerato che:

proprio in questi tempi di *austerità*, sacrifici e lotta agli sprechi risulta evidente che 320 impiegati pubblici B1 che lavorano a tempo pieno (e che quindi sarebbero ben capaci di portare a termine la stessa mole di lavoro di 900 lavoratori *part-time*) costerebbero all'Amministrazione meno della metà;

basandosi sulla retribuzione tabellare del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2009, per l'impiegato con inquadramento nella fascia B1 è prevista una retribuzione di 18.218 euro l'anno, 21.254 euro se si aggiungono tredicesima e quattordicesima. Se si aggiunge il 40 per cento di questa cifra per le contribuzioni previdenziali, i buoni pasto, si moltiplica per i 321 concorsisti ed ancora per 12 mesi, la cifra che l'ente verrebbe a spendere annualmente è di 10.321.947 euro. Molto meno della metà dei 24 milioni del contratto di somministrazione;

qualunque altra voce di spesa venga aggiunta a questa cifra in merito ad altri costi che l'INPS potrebbe sostenere per avere nel proprio organico 321 impiegati regolari, la cifra totale rimarrebbe sempre e comunque molto inferiore ai 24 milioni di euro;

i concorsisti in questione hanno costituito un comitato per far sentire la propria voce, perché, paradossalmente, l'INPS ha carenza di personale un po' dappertutto tranne che nel ruolo del B1;

quando il comitato fa presente che la carenza non risulta proprio a causa della presenza degli interinali che ricoprono quel ruolo (senza aver superato alcun concorso), si sente rispondere che questi ultimi non hanno a che vedere con la loro situazione perché risulterebbero fuori dall'organico dell'ente;

questa risposta lascia esterrefatti in quanto li qualificerebbe come lavoratori «invisibili» che ricoprono le mansioni che spettano ai ruoli B1 e che, senza aver superato alcun concorso, sono legittimati a lavorare all'INPS per un certo numero di mesi rinnovabili di anno in anno;

la Corte costituzionale ha condannato in varie occasioni (sentenze n. 274, 363, 81, 205) il ricorso della PA a contratti interinali ingiustamente preferiti allo strumento principale di assunzione nel pubblico impiego, che rimane sempre e comunque il regolare concorso pubblico. Inoltre la Corte specifica che solo per straordinarie esigenze si potrebbe ricorrere a tale strumento interinale e solo per ricoprire mansioni riconducibili alla mera acquisizione dati,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui, nonostante che il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (cosiddetto «decreto anticrisi»), all'art. 17, sancisca per gli enti il blocco delle assunzioni, che riguarda non solo i lavoratori a tempo indeterminato ma anche quelli a tempo determinato, l'INPS assuma lavoratori interinali con notevoli costi per l'amministrazione stessa;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire l'assunzione ai vincitori del concorso aventi diritto, affinché non vengano privati della possibilità di espletare le proprie mansioni, quando vengono assunti lavoratori interinali *part time* per svolgere le stesse funzioni adducendo problemi di carenza di personale in una fascia di ruolo, come la B1, che realmente non ne ha.

(4-03314)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo l'Ufficio di polizia europeo, sono individuate ben 24 tipologie di nuove droghe diffuse in Europa, nel 2009, tutte di facile reperibilità, poco costose, ma estremamente dannose;

dalla Cina è arrivato il Kfen, a base di chetamina che ha effetti allucinogeni anche a distanza di alcuni giorni dall'assunzione;

a fare uso di sostanze psicoattive «*smart*» sono specialmente studenti sotto esame e uomini tra i 40 e 60 anni, per un fatturato mondiale di circa un miliardo di dollari l'anno;

alcune sostanze «*smart*» vengono considerate legali perché fuori dalle classificazioni in vigore, mentre alcune di quelle sintetiche vengono vendute come sostanze non destinate all'alimentazione umana;

rilevato che:

vengono acquistate in modi diversi: *on-line*, negli *smart-shop*, in erboristerie, cosa che rende il monitoraggio del fenomeno assai difficile;

altri prodotti, venduti come profumatori ambientali in realtà contengono cannabinoidi sintetici da fumare: il principio attivo JWH-018 può essere anche dieci volte più potente dei tradizionali cannabinoidi con gravissimi effetti collaterali;

queste sostanze, erroneamente, sono ritenute meno dannose da parte di fasce di giovani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere strategie aggiornate alle nuove realtà onde evitare l'approccio, a volte inconsapevole, ma quanto mai nocivo, ad un mercato pericoloso che tende ad incrementarsi.

(4-03315)

DE ECCHER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche europee e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

una delle più importanti aziende del settore degli autotrasporti, Arcese trasporti SpA, con sede nella provincia di Trento, ma operativa con strutture e riferimenti sull'intero territorio europeo, attraversa, al pari del l'intero comparto, un momento di palese difficoltà;

negli ultimi mesi, la predetta azienda è stata al centro di una serie di contenziosi legali con alcuni dipendenti autisti i quali, dopo essere stati allontanati, sono poi rimasti in servizio solo grazie ai pronunciamenti della magistratura;

tali dinamiche testimonierebbero, per ragioni presumibilmente di ordine erariale, la volontà dell'azienda di procedere ad una progressiva sostituzione degli autisti italiani con lavoratori stranieri assunti nei luoghi di residenza e conseguentemente retribuiti in base alle norme contrattuali localmente vigenti;

secondo indiscrezioni, la citata azienda avrebbe intenzione di cedere l'attività ad una società finanziaria che risulterebbe essere priva, quantomeno sul piano generale, delle competenze necessarie e sarebbe invece dedita esclusivamente alla realizzazione di profitti;

la sopra riportata eventualità, se confermata, rischia di aggravare ulteriormente la già preoccupante situazione dei lavoratori-autisti italiani oggi operanti all'interno della azienda medesima;

le preoccupazioni manifestate dai conducenti dei mezzi, ma anche dal personale impegnato negli uffici e nelle officine, parrebbero essere, pertanto, ampiamente giustificate;

considerato che la questione del costo del lavoro, pur essendo assai complessa e di non semplice soluzione, richiede comunque un intervento per attivare tutte le misure ed ogni possibile provvedimento a tutela di quei lavoratori italiani che, in assoluta controtendenza, accettano di svolgere mansioni di fatica retribuite in modo tutt'altro che remunerativo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, in caso affermativo:

1) se le difficoltà evidenziate risultino essere comuni all'intero comparto dell'autotrasporto;

2) se e quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di favorire il loro superamento;

3) se ritengano di dover intervenire, anche nelle competenti sedi europee, al fine di conseguire una sorta di uniformità contrattuale per i lavoratori di ciascun comparto valida per tutto o parte del territorio europeo, al fine di garantire stessi trattamenti retributivi e stessi oneri lavorativi soprattutto a coloro che, per svolgere le proprie mansioni, sono costretti a muoversi da un Paese ad un altro.

(4-03316)

DE ECCHER. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e della salute.* – Premesso che:

da notizie pubblicate sul giornale «L'Adige» del 26 maggio 2010 la Procura di Trento ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a carico di ignoti per appurare se davvero vi sia una situazione di inquinamento ambientale, come denunciato dall'Associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia (Isde) in marzo, quando resero noti i risultati delle analisi: diossina in quantità preoccupante ovunque, dai davanzali delle scuole al latte, ai prati;

la richiamata Associazione ha commissionato le analisi su terreni, polveri, piante ed animali della Valsugana ad un qualificato laboratorio tedesco;

dall'inchiesta «Fumo negli occhi» condotta dagli uomini del Corpo forestale dello Stato di Vicenza sarebbe emerso uno scenario angosciante: diossina in concentrazioni allarmanti, analisi contraffatte, limiti di legge stabiliti dall'Appa mille volte superiori a quelli di ogni altro impianto in tutto il nord Italia e anche oltre, secondo quanto si legge su un articolo pubblicato su «Il Manifesto» del 1º giugno 2010;

la nuova inchiesta si pone su un piano di complementarità rispetto alla indagine in corso su Monte Zaccan e sull'acciaieria;

considerato che all'interrogante risulterebbe che, secondo il Presidente della provincia, le indagini non dovrebbero essere condotte dal Corpo forestale dello Stato di Vicenza per motivi di bilancio,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti tutto quanto sopra riferito;

se e quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per fare luce sull'intera vicenda;

se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di verificare che non vi siano rischi per la salute dei cittadini;

se corrisponda al vero che le indagini non potranno essere proseguite dagli uomini del Corpo forestale dello Stato di Vicenza.

(4-03317)

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

tra il 1° e il 2 maggio 2008 vi è stata un'incursione all'interno della segreteria politica del senatore del Movimento per l'Autonomia (MPA) Giovanni Pistorio in via Palazzotto 50 a Catania;

il risultato di questa incursione è che sono venuti a mancare due dei tre *computer* presenti;

la dinamica dell'accaduto lascia pensare che gli autori fossero entrati per raggiungere un obiettivo ben preciso: impadronirsi dei contenuti dell'archivio della segreteria;

infatti, non si sono rilevate tracce di scasso, non sono state perperate altre sottrazioni se non 100 euro che si trovavano in una cartellina posta all'interno di un armadio le cui ante non erano provviste di serratura e, tra l'altro, non è stato prelevato un *computer* nel quale non erano stati memorizzati dati rilevanti;

di recente un organo di stampa («la Repubblica», edizione di Palermo del 15 aprile 2010) ha riportato questo accadimento occorso nel 2008 ritornando sul fatto e informando che la Procura aprì allora un'indagine conoscitiva definendo la vicenda come un episodio poco chiaro;

il fatto merita rigorosa attenzione per la grave violazione di un ufficio di un Parlamentare avvenuto con una strana dinamica,

si chiede di sapere quale iniziativa i Ministri in indirizzo intendano avviare per verificare se vi è stata un'operazione anomala ed illegittima ai danni del senatore Pistorio che ha condotto alla palese violazione del domicilio di un parlamentare della Repubblica.

(4-03318)

SARO, SAIA, PASTORE, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, TOFANI, BALBONI, DE FEO, PICETTO FRATIN, SANTINI, MAZZARACCHIO, FAZZONE, DI GIACOMO, GENTILE, PICCONE, FERRARA, BONFRISCO, COLLI, MORRA, CAMBER, AMORUSO, LICASTRO SCARDINO, GAMBA, TOTARO, DIGILIO, CONTINI, CARRARA, COSTA, SALTAMARTINI, ZANOLETTI, MASSIDA, CA-

STRO, RIZZOTTI, PISCITELLI. – *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 2-00156).

(4-03319)

SARO, CAMBER, LENNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-01188).

(4-03320)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01374, del senatore Marcucci, sul mancato contributo al comitato per la celebrazione del centenario della nascita di Mario Tobino.

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01372, dei senatori Tomaselli ed altri, sull'adozione del «conto energia» per incentivazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

